

Testo della Convenzione CDP-ABI 3 luglio 2017, coordinato con l'aggiornamento tecnico in data 19 ottobre 2017
--

CONVENZIONE

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“**ABI**”);

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “**CDP**” e, insieme ad ABI, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE:

- (i) a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016, il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (il “**D.L. 189/2016**”), ha previsto una serie di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici, tra i quali, all'articolo 48, la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari in favore dei soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo D.L. 189/2016;
- (ii) l'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (il “**D.L. 8/2017**”), ha previsto, tra l'altro, al comma 1, una serie di modifiche all'articolo 48 del D.L. 189/2016, in particolare disponendo la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 e stabilendo che il relativo versamento avvenga entro il 16 dicembre 2017;
- (iii) il comma 3 del medesimo articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che (i) fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2017, per il pagamento dei tributi sospesi ai sensi dell'articolo 48 del D.L. 189/2016, nonché per i tributi dovuti dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possano chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, da erogare il 30 novembre 2017; (ii) al fine di erogare i finanziamenti di cui al precedente punto (i), i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra CDP e ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di Euro 380 milioni (trecentoottantamiloni/00) per l'anno 2017 (il “**Plafond 2017**”), ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni; e (iii) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano concesse le garanzie dello Stato di cui al medesimo comma 3 e siano definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse (il “**Decreto Garanzia**”);
- (iv) il comma 4 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che i finanziamenti di cui al comma 3 del medesimo articolo possano essere altresì richiesti dai soggetti ivi previsti fino a un ammontare massimo di Euro 180 milioni (centoottantamiloni/00) per l'anno 2018 (il “**Plafond 2018**” e, congiuntamente al Plafond 2017, il “**Plafond Complessivo**”), da erogare il 30 novembre 2018, per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e che il relativo versamento avvenga entro il 16 dicembre 2018;
- (v) il comma 5 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, siano corrisposti ai soggetti finanziatori di cui all'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017 mediante un credito di imposta (il “**Credito d'Imposta**”) di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovute. Il Credito d'Imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale è restituita dai soggetti finanziati a valere sul Plafond 2017 a partire dal 1° gennaio 2020 e dai soggetti finanziati a valere sul Plafond 2018 a partire dal 1° gennaio 2021, in entrambi i casi in cinque anni decorrenti dall'avvio del rimborso del capitale e secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di

finanziamento. Il medesimo contratto di finanziamento prevede, altresì, che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018;

- (vi) i commi da 6 a 8 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 prevedono che (i) i soggetti finanziatori di cui al citato comma 3 comunichino all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione, con il medesimo privilegio che assiste i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento; (ii) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato il 31 maggio 2017, siano stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione alla medesima Agenzia, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del precedente punto (i) (il "**Provvedimento**"); e (iii) ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del Credito d'Imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori;
- (vii) il comma 9 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che l'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 del medesimo articolo 11 sia riconosciuto nei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e che il Commissario straordinario istituisca e curi un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al medesimo articolo 11, comma 3, per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;
- (viii) il comma 13 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto, tra l'altro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 5 del medesimo articolo 11, uno stanziamento, per l'anno 2018, di Euro 51,98 milioni;
- (ix) le Parti con il presente accordo (di seguito, la "**Convenzione**") intendono definire le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il Plafond (come di seguito definito) ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 8/2017, ed in particolare la stipula dei Contratti di Finanziamento Quadro (come di seguito definiti) con le Banche (come di seguito definite) contraenti i Finanziamenti (come di seguito definiti), al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come di seguito definiti).

Tutto ciò premesso ABI e CDP convengono quanto segue:

Articolo 1 Definizioni ed Allegati

- 1.1** Nella presente Convenzione, in aggiunta alle definizioni contenute nelle premesse, che formano parte integrante ed essenziale della presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

"Autorizzazione di Spesa" indica l'autorizzazione di spesa di Euro 51.980.000,00 (cinquantunomilioninovecentottantamila/00) recata per l'anno 2018 dall'articolo 11, comma 13, del D.L. 8/2017, ovvero il diverso importo che fosse formalmente comunicato a CDP dal Ministero dell'economia e delle finanze.

"Banca" o "Banche" indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria che, per effetto della stipula di un Contratto di Finanziamento Quadro in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione, siano state inserite nella lista che verrà redatta e pubblicata dall'ABI sul proprio sito internet (www.abi.it) sulla base delle comunicazioni tempo per tempo fornite da CDP.

"Beneficiario o Beneficiari" indica, singolarmente o collettivamente, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi sede legale e/o operativa nei Territori.

"Conto Corrente Vincolato" indica il conto corrente bancario infruttifero acceso da ciascun Beneficiario presso la Banca che abbia concesso il relativo Finanziamento Beneficiario, sul quale verranno erogate le somme relative al Finanziamento Beneficiario stesso, che potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei Tributi.

"Contratto/i di Finanziamento Quadro" indica il contratto di finanziamento stipulato tra CDP e ciascuna Banca a norma dell'Articolo 3 della presente Convenzione ed avente ad oggetto l'erogazione dei Finanziamenti, secondo i termini di cui all'Allegato (1) alla presente Convenzione.

"Contratto/i di Finanziamento Beneficiario 2017" indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra una Banca e un Beneficiario a norma dell'Articolo 5 della presente Convenzione ed avente ad oggetto l'erogazione dei relativi Finanziamenti Beneficiario 2017, secondo i termini di cui all'Allegato (2) alla presente Convenzione.

"Contratto/i di Finanziamento Beneficiario 2018" indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra una Banca e un Beneficiario a norma dell'Articolo 5 della presente Convenzione ed avente ad oggetto l'erogazione dei relativi Finanziamenti Beneficiario 2018, secondo i termini di cui all'Allegato (3) alla presente Convenzione.

"Contratto/i di Finanziamento Beneficiario" indica, a seconda dei casi, ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario 2017 e/o ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario 2018.

"Contratto/i di Finanziamento Integrativo" indica, singolarmente o collettivamente, il Contratto di Finanziamento Integrativo 2017 e il Contratto di Finanziamento Integrativo 2018.

"Contratto/i di Finanziamento Integrativo 2017" indica il contratto di finanziamento stipulato tra una Banca e CDP nei termini di cui agli Articoli 4.5 e 4.6 della presente Convenzione e del relativo Contratto di Finanziamento Quadro, al fine di ottenere un Finanziamento 2017, redatto nella forma di cui all'allegato 1 al Contratto di Finanziamento Quadro.

"Contratto/i di Finanziamento Integrativo 2018" indica il contratto di finanziamento stipulato tra una Banca e CDP nei termini di cui agli Articoli 4.5 e 4.6 della presente Convenzione e del relativo Contratto di Finanziamento Quadro, al fine di ottenere un Finanziamento 2018, redatto nella forma di cui all'allegato 2 al Contratto di Finanziamento Quadro.

"Data di Erogazione 2017" indica il 30 novembre 2017.

"Data di Erogazione 2018" indica il 30 novembre 2018.

"Data/e di Pagamento Capitale" indica il giorno 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno solare (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), in cui dovrà essere rimborsata, per tutto il relativo Periodo di Ammortamento, ciascuna rata di capitale a valere sui Finanziamenti e ciascuna rata di capitale a valere sui Finanziamenti Beneficiario. Resta inteso che la prima Data di Pagamento Capitale cadrà (i) il 30 giugno 2020 (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) per i Finanziamenti 2017 e per i Finanziamenti Beneficiario 2017; e (ii) il 30 giugno 2021 (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) per i Finanziamenti 2018 e per i Finanziamenti Beneficiario 2018, e che l'ultima Data di Pagamento coinciderà (a) con il 31 dicembre 2024 (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) per i Finanziamenti 2017 e per i Finanziamenti Beneficiario 2017; e (b) con il 31 dicembre 2025 (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) per i Finanziamenti 2018 e per i Finanziamenti Beneficiario 2018. Resta inoltre inteso che, nei casi di cui all'articolo 6.3.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, Data di Pagamento Capitale indica altresì il 30 giugno 2018, il 31 dicembre 2018, il 30 giugno 2019 e il 31 dicembre 2019.

"Data di Pagamento Giacenze 2017" indica il 28 febbraio 2018, in cui la relativa Banca rimborserà a CDP le Giacenze 2017 riferite ai propri Beneficiari.

"Data di Pagamento Giacenze 2018" indica il 28 febbraio 2019, in cui la relativa Banca rimborserà a CDP le Giacenze 2018 riferite ai propri Beneficiari.

"Data di Pagamento Interessi" indica il 31 dicembre 2018, in cui saranno corrisposti (i) in unica soluzione gli interessi a valere sui Finanziamenti, calcolati per il relativo Periodo di Interessi e (ii) gli interessi a valere sulle somme rimborsate anticipatamente entro il 31 dicembre 2018 (incluso), ivi inclusi gli interessi a valere sulle Giacenze 2017.

"Documenti per l'Istruttoria" indica (i) la autodichiarazione redatta secondo l'allegato 3 al Contratto di Finanziamento Beneficiario 2017; ovvero (ii) la autodichiarazione redatta secondo l'allegato 3 al Contratto di Finanziamento Beneficiario 2018.

"Erogazione" indica, a seconda dei casi, l'Erogazione 2017 e l'Erogazione 2018.

"Erogazione 2017" indica ciascuna erogazione di somme a valere, a seconda dei casi, su ciascun Finanziamento 2017 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2017, restando inteso che l'Erogazione 2017 a valere sui Finanziamenti 2017 sarà pari all'importo complessivo delle Erogazioni 2017 a valere sui relativi Finanziamenti Beneficiario 2017 rispetto ai quali la relativa Banca ha svolto l'Istruttoria con esito positivo, e che le somme così erogate saranno da utilizzarsi per il pagamento dei Tributi 2017.

"Erogazione 2018" indica ciascuna erogazione di somme a valere, a seconda dei casi, su ciascun Finanziamento 2018 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2018, restando inteso che l'Erogazione 2018 a valere sui Finanziamenti 2018 sarà pari all'importo complessivo delle Erogazioni 2018 a valere sui relativi Finanziamenti Beneficiario 2018 rispetto ai quali la relativa Banca ha svolto l'Istruttoria con esito positivo, e che le somme così erogate saranno da utilizzarsi per il pagamento dei Tributi 2018.

"Finanziamento/i 2017" indica i finanziamenti di cui all'articolo 11, comma 3 del D.L. 8/2017, concessi da CDP alle Banche ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Quadro e del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo 2017, assistiti dalla Garanzia Finanziamento e volti a fornire la provvista per l'erogazione dei Finanziamenti Beneficiario 2017, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

"Finanziamento/i 2018" indica i finanziamenti di cui all'articolo 11, comma 4, del D.L. 8/2017, concessi da CDP alle Banche ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Quadro e del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo 2018, assistiti dalla Garanzia Finanziamento e volti a fornire la provvista per l'erogazione dei Finanziamenti Beneficiario 2018, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

"Finanziamento/i" indica, singolarmente o collettivamente, i Finanziamenti 2017 e i Finanziamenti 2018.

"Finanziamento/i Beneficiario 2017" indica i finanziamenti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017, assistiti dalla Garanzia Finanziamento Beneficiario, accordati ai Beneficiari dalle Banche mediante l'utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti 2017, al fine di finanziare il pagamento dei Tributi 2017.

"Finanziamento/i Beneficiario 2018" indica i finanziamenti di cui all'articolo 11, comma 4, del D.L. 8/2017, assistiti dalla Garanzia Finanziamento Beneficiario, accordati ai Beneficiari dalle Banche mediante l'utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti 2018, al fine di finanziare il pagamento dei Tributi 2018.

"Finanziamento/i Beneficiario" indica, singolarmente o collettivamente, i Finanziamenti Beneficiario 2017 e i Finanziamenti Beneficiario 2018.

"Garanzia Finanziamento" indica la garanzia dello Stato di cui all'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017, come concessa e regolata dal Decreto Garanzia, che garantisce a CDP il rimborso integrale dei Finanziamenti.

"Garanzia Finanziamento Beneficiario" indica la garanzia dello Stato di cui all'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017, come concessa e regolata dal Decreto Garanzia, che garantisce alle Banche il rimborso integrale dei Finanziamenti Beneficiario stipulati nonché delle spese di gestione strettamente necessarie.

"Giacenze 2017" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3.9, lettera (a) della presente Convenzione.

"Giacenze 2018" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3.9, lettera (b) della presente Convenzione.

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in Euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

"Istruttoria" indica il controllo di completezza documentale operato dalla Banca in relazione ai Documenti per l'Istruttoria, prodromico alla conclusione dei Contratti di Finanziamento Beneficiario. Il controllo di completezza documentale non comporta responsabilità per la Banca in merito alla veridicità dei contenuti dei documenti ricevuti dai Beneficiari.

"Lettera di Accettazione" indica la lettera di accettazione, nella forma di cui all'allegato 3 al modello di Contratto di Finanziamento Quadro, mediante la quale CDP accetterà le proposte di conclusione dei Contratti di Finanziamento Quadro.

"Periodo di Ammortamento", indica, a seconda dei casi, il Periodo di Ammortamento 2017 e il Periodo di Ammortamento 2018.

"Periodo di Ammortamento 2017" indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento 2017 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2017, il periodo decorrente dal 1° gennaio 2020 (incluso) al 31 dicembre 2024 (incluso).

"Periodo di Ammortamento 2018" indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento 2018 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2018, il periodo decorrente dal 1° gennaio 2021 (incluso) al 31 dicembre 2025 (incluso).

"Periodo di Interessi" indica, a seconda dei casi, il Periodo di Interessi 2017 e il Periodo di Interessi 2018.

"Periodo di Interessi 2017" indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento 2017 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2017, il Periodo di Pre-Ammortamento 2017 e il Periodo di Ammortamento 2017, in cui maturano interessi calcolati al Tasso di Interesse 2017.

"Periodo di Interessi 2018" indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento 2018 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2018, il Periodo di Pre-Ammortamento 2018 e il Periodo di Ammortamento 2018, in cui maturano interessi calcolati al Tasso di Interesse 2018.

"Periodo di Pre-Ammortamento", indica, a seconda dei casi, il Periodo di Pre-Ammortamento 2017 e il Periodo di Pre-Ammortamento 2018.

"Periodo di Pre-Ammortamento 2017" indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento 2017 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2017, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione 2017 (esclusa) al 31 dicembre 2019 (incluso).

"Periodo di Pre-Ammortamento 2018" indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento 2018 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2018, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione 2018 (esclusa) al 31 dicembre 2020 (incluso).

"Periodo di Stipula dei Finanziamenti" indica il periodo decorrente dalla data di firma della presente Convenzione (esclusa) al 31 ottobre 2017 (incluso), entro il quale ciascuna Banca dovrà stipulare con CDP il relativo Contratto di Finanziamento Quadro.

"Periodo di Stipula Integrativo", indica, a seconda dei casi, il Periodo di Stipula Integrativo 2017 e il Periodo di Stipula Integrativo 2018.

"Periodo di Stipula Integrativo 2017" indica il periodo decorrente dalla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento Quadro (esclusa) e il 15 novembre 2017 (incluso), entro il quale ciascuna Banca dovrà far pervenire a CDP la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo 2017 al fine di ottenere una Erogazione 2017.

"Periodo di Stipula Integrativo 2018" indica il periodo decorrente dal 1° gennaio 2018 (incluso) e il 15 novembre 2018 (incluso), entro il quale ciascuna Banca dovrà far pervenire a CDP la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo 2018 al fine di ottenere una Erogazione 2018.

"Periodo di Stipula dei Finanziamenti Beneficiario 2017" indica il periodo decorrente dalla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento Quadro (esclusa) e il 8 novembre 2017 (incluso) entro il quale ciascuna Banca dovrà stipulare con i relativi Beneficiari i Contratti di Finanziamento Beneficiario 2017.

"Periodo di Stipula dei Finanziamenti Beneficiario 2018" indica il periodo decorrente dal 1° gennaio 2018 (incluso) e il 8 novembre 2018 (incluso) entro il quale ciascuna Banca dovrà stipulare con i relativi Beneficiari i Contratti di Finanziamento Beneficiario 2018.

"Plafond" indica, collettivamente, il Plafond 2017, il Plafond 2018 e il Plafond Complessivo.

"Plafond Complessivo" indica l'importo di Euro 560.000.000,00 (cinquecentosessantamila,00), pari alla somma del Plafond 2017 e del Plafond 2018.

"Plafond 2017" indica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017, l'importo di Euro 380.000.000,00 (trecentotrentamila,00), ovvero il diverso minor importo che garantisca il rispetto dell'Autorizzazione di Spesa; ovvero il diverso maggior importo che possa essere in futuro stabilito da norme di legge o aventi forza di legge e previa positiva delibera dei competenti organi di CDP; e che, in ogni caso, corrisponde all'esposizione massima complessiva in linea capitale che CDP assumerà per effetto dei Finanziamenti 2017 erogati di cui alla presente Convenzione.

"Plafond 2018" indica, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.L. 8/2017, l'importo di Euro 180.000.000,00 (centottantamila,00), ovvero il diverso minor importo che garantisca il rispetto dell'Autorizzazione di Spesa; ovvero il diverso maggior importo che possa essere in futuro stabilito da norme di legge o aventi forza di legge e previa positiva delibera dei competenti organi di CDP; e che, in ogni caso, corrisponde all'esposizione massima complessiva in linea capitale che CDP assumerà per effetto dei Finanziamenti 2018 erogati di cui alla presente Convenzione.

"Provvedimento" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (vi).

"Richiesta di Utilizzo Banca", indica, a seconda dei casi, la Richiesta di Utilizzo Banca 2017 e la Richiesta di Utilizzo Banca 2018.

"Richiesta di Utilizzo Banca 2017" indica il documento, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato (A) al Contratto di Finanziamento Integrativo 2017, che dovrà essere consegnato da ciascuna Banca a CDP contestualmente all'invio della proposta del proprio Contratto di Finanziamento Integrativo 2017 (di cui formerà parte integrante e sostanziale) e che contiene la richiesta di erogazione a valere sul Finanziamento 2017.

"Richiesta di Utilizzo Banca 2018" indica il documento, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato (A) al Contratto di Finanziamento Integrativo 2018, che dovrà essere consegnato da ciascuna Banca a CDP contestualmente all'invio della proposta del proprio Contratto di Finanziamento Integrativo 2018 (di cui formerà parte integrante e sostanziale) e che contiene la richiesta di erogazione a valere sul Finanziamento 2018.

"Richiesta di Utilizzo Beneficiario", indica, a seconda dei casi, la Richiesta di Utilizzo Beneficiario 2017 e la Richiesta di Utilizzo Beneficiario 2018.

"Richiesta di Utilizzo Beneficiario 2017" indica il documento, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato 1 al relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario 2017, che dovrà essere consegnato da ciascun Beneficiario alla Banca contestualmente all'invio della proposta del proprio Contratto di Finanziamento Beneficiario 2017 (di cui

formerà parte integrante e sostanziale) e che contiene la richiesta di erogazione a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario 2017, necessaria al pagamento dei relativi Tributi 2017.

"Richiesta di Utilizzo Beneficiario 2018" indica il documento, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato 1 al relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario 2018, che dovrà essere consegnato da ciascun Beneficiario alla Banca contestualmente all'invio della proposta del proprio Contratto di Finanziamento Beneficiario 2018 (di cui formerà parte integrante e sostanziale) e che contiene la richiesta di erogazione a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario 2018, necessaria al pagamento dei relativi Tributi 2018.

"Tasso di Interesse", indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse 2017 e il Tasso di Interesse 2018.

"Tasso di Interesse 2017" indica il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi su ciascuna Erogazione 2017 effettuata a valere sui Finanziamenti 2017 e sui Finanziamenti Beneficiario 2017, pari al Tasso di Riferimento 2017.

"Tasso di Interesse 2018" indica il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi su ciascuna Erogazione 2018 effettuata a valere sui Finanziamenti 2018 e sui Finanziamenti Beneficiario 2018, pari al Tasso di Riferimento 2018.

"Tasso di Riferimento", indica, a seconda dei casi, il Tasso di Riferimento 2017 e il Tasso di Riferimento 2018.

"Tasso di Riferimento 2017" indica il tasso, determinato da CDP sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del 21 novembre 2017, e pubblicato da CDP sul proprio sito internet a tale data, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP a finanziamenti da quest'ultima concessi, aventi medesima durata, medesimo profilo di rischio e medesimo profilo di rimborso dei Finanziamenti 2017, tenuto conto, delle modalità di pagamento degli interessi di cui all'Articolo 3.7 della presente Convenzione.

"Tasso di Riferimento 2018" indica il tasso, determinato da CDP sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del 21 novembre 2018, e pubblicato da CDP sul proprio sito internet a tale data, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP a finanziamenti da quest'ultima concessi, aventi medesima durata, medesimo profilo di rischio e medesimo profilo di rimborso dei Finanziamenti 2018, tenuto conto, delle modalità di pagamento degli interessi di cui all'Articolo 3.7 della presente Convenzione.

"Territori" indica i territori di cui all'articolo 1 del D.L. 189/2016.

"Terzo Certificatore" indica un certificatore qualificato di cui all'articolo 27 del D.lgs. 82/05.

"Tributi 2017" indica:

- (i) per i Beneficiari aventi sede legale e/o operativa nei territori di cui all'allegato 1 al D.L. 189/2016, i tributi sospesi per il periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 30 novembre 2017;
- (ii) per i Beneficiari aventi sede legale e/o operativa nei territori di cui all'allegato 2 al D.L. 189/2016, i tributi sospesi per periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 e il 30 novembre 2017;
- (iii) per i Beneficiari aventi sede legale e/o operativa nei territori di cui all'allegato 2-bis al D.L. 189/2016, i tributi sospesi per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2017 e il 30 novembre 2017;
- (iv) per tutti i Beneficiari, i tributi dovuti per il periodo compreso dal 1° al 31 dicembre 2017; e
- (v) con riferimento a ciascuna Banca, l'importo complessivo derivante dalla somma di tutti i Tributi 2017 riferibili ai propri Beneficiari di cui ai precedenti paragrafi (i), (ii), (iii) e (iv).

"Tributi 2018" indica:

- (i) per tutti i Beneficiari, i tributi dovuti per il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018;
- (ii) con riferimento a ciascuna Banca, l'importo complessivo derivante dalla somma di tutti i Tributi 2018 riferibili ai propri Beneficiari di cui al precedente paragrafo (i).

1.2 Lista degli allegati (l'/gli **"Allegato/i"**) alla presente Convenzione:

- (1) MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO;
- (2) MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO 2017;
- (3) MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO 2018.

Articolo 2 Scopo

- 2.1** Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida e le regole applicative per la concessione dei Finanziamenti - nei limiti dei Plafond e nel rispetto dell'Autorizzazione di Spesa - per i fini di cui all'articolo 11 del D.L. 8/2017, volti a fornire alle Banche la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario.
- 2.2** I Finanziamenti Beneficiario sono finalizzati a consentire il pagamento, da parte di ciascun Beneficiario, dei rispettivi Tributi.
- 2.3** ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione ai propri associati.

Articolo 3 I Finanziamenti

- 3.1** Per poter accedere ai Finanziamenti, ciascuna Banca dovrà stipulare con CDP, nel corso del Periodo di Stipula dei Finanziamenti e con le modalità di cui al successivo Articolo 4, un Contratto di Finanziamento Quadro. L'importo finale complessivo dei Finanziamenti erogati a ciascuna Banca sarà determinato in funzione delle Erogazioni dei Finanziamenti effettuate da CDP a tale Banca.
- 3.2** Al fine di ottenere una Erogazione 2017, ciascuna Banca dovrà inviare a CDP, unitamente alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo 2017, entro il Periodo di Stipula Integrativo 2017, una Richiesta di Utilizzo Banca 2017 indicante, tra l'altro, l'importo dell'Erogazione 2017 richiesta, di importo pari a tutte le Erogazioni 2017 dovute dalla Banca ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario 2017 relative alla Data di Erogazione 2017, in relazione ai Finanziamenti Beneficiario 2017 per i quali l'Istruttoria sia stata completata con esito positivo da parte della Banca stessa.
- 3.3** Al fine di ottenere una Erogazione 2018, ciascuna Banca dovrà inviare a CDP, unitamente alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo 2018, entro il Periodo di Stipula Integrativo 2018, una Richiesta di Utilizzo Banca 2018 indicante, tra l'altro, l'importo dell'Erogazione 2018 richiesta, di importo pari a tutte le Erogazioni 2018 dovute dalla Banca ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario 2018 relative alla Data di Erogazione 2018, in relazione ai Finanziamenti Beneficiario 2018 per i quali l'Istruttoria sia stata completata con esito positivo da parte della Banca stessa.
- 3.4** Resta inteso che la stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi e le relative Erogazioni sono subordinate al rispetto dei Plafond e dell'Autorizzazione di Spesa. In caso di proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo e/o di Erogazioni che comportino il superamento di alcuno dei Plafond e/o dell'Autorizzazione di Spesa, CDP soddisferà tali richieste secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, comunque entro il limite del relativo Plafond e/o dell'Autorizzazione di Spesa. Fermo restando quanto sopra, CDP potrà procedere alla stipula di uno o più Contratti di Finanziamento Integrativi e ad effettuare le Erogazioni che, se eseguite per l'intera somma indicata nella relativa Richiesta di Utilizzo Banca, comporterebbero il superamento di alcuno dei Plafond e/o dell'Autorizzazione di Spesa, per un importo inferiore rispetto a quello indicato in detta Richiesta di Utilizzo Banca, come concordato con la Banca richiedente (e tale che i massimali dei Plafond e/o dell'Autorizzazione di Spesa vengano rispettati). Resta fermo che in mancanza di accordo tra la Banca richiedente e CDP sull'importo della relativa Erogazione parziale, detta Erogazione non avrà luogo.
- 3.5** Resta inoltre inteso che qualsiasi Erogazione sarà condizionata alla sussistenza, a seconda dei casi, della Garanzia Finanziamento e della Garanzia Finanziamento Beneficiario e al fatto che non ci siano contestazioni in merito all'estensione, efficacia e validità delle stesse.
- 3.6** Ciascuna Erogazione dei Finanziamenti sarà effettuata da CDP in favore di ciascuna Banca alla relativa Data di Erogazione sul conto corrente indicato da quest'ultima nel relativo Contratto di Finanziamento Quadro. Ciascuna Banca dovrà utilizzare la provvista così ricevuta per procedere, a sua volta, alla medesima Data di Erogazione e con pari valuta, alle corrispondenti Erogazioni in favore dei Beneficiari, mediante accredito delle relative somme sui Conti Correnti Vincolati.
- 3.7** Il Tasso di Interesse applicabile a ciascuna Erogazione a valere su ciascun Finanziamento sarà un tasso fisso pari al Tasso d'Interesse applicabile alla relativa Data di Erogazione. Resta inteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, ultimo periodo del D.L. 8/2017, con riferimento a ciascuna Erogazione a valere su ciascun Finanziamento, gli interessi matureranno per tutto il relativo periodo di Pre-Ammortamento e per tutto il relativo Periodo di Ammortamento e saranno integralmente corrisposti alla Data di Pagamento Interessi.
- 3.8** Ciascun Finanziamento dovrà essere rimborsato entro il termine del Periodo di Ammortamento.
- 3.9** Le Banche si impegnano
- (a) con riferimento all'Erogazione 2017, (i) a comunicare a CDP, a partire dal 1° gennaio 2018 ed entro il 31 gennaio 2018, le somme erogate ai Beneficiari a valere sulle Erogazioni 2017 che, per qualsiasi ragione, non siano state utilizzate dai Beneficiari entro il 31 dicembre 2017 per il pagamento dei Tributi 2017 e che risultino pertanto ancora accreditate sui relativi Conti Correnti Vincolati (le "Giacenze 2017"), con

conseguente estinzione anticipata del Finanziamento 2017 e del relativo Finanziamento Beneficiario 2017, per un importo pari alle Giacenze 2017 al 31 dicembre 2017, e (ii) a rimborsare tale importo a CDP alla Data di Pagamento Giacenze 2017, secondo le modalità descritte nel Contratto di Finanziamento Quadro;

- (b) con riferimento all'Erogazione 2018, (i) a comunicare a CDP, a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il 31 gennaio 2019, le somme erogate ai Beneficiari a valere sulle Erogazioni 2018 che, per qualsiasi ragione, non siano state utilizzate dai Beneficiari entro il 31 dicembre 2018 per il pagamento dei Tributi 2018 e che risultino pertanto ancora accreditate sui relativi Conti Correnti Vincolati (le "**Giacenze 2018**"), con conseguente estinzione anticipata del Finanziamento 2018 e del relativo Finanziamento Beneficiario 2018, per un importo pari alle Giacenze 2018 al 31 dicembre 2018, e (ii) a rimborsare tale importo a CDP alla Data di Pagamento Giacenze 2018, secondo le modalità descritte nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Resta inteso che, per effetto dei rimborsi anticipati delle Giacenze 2017 e delle Giacenze 2018, nonché dei rimborsi anticipati obbligatori di cui all'articolo 6.3.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, CDP provvederà a rideterminare i piani di ammortamento dei Finanziamenti, tenuto conto della modalità di pagamento degli interessi di cui all'Articolo 3.7, e, se del caso, a retrocedere alla Banca l'eventuale quota di interessi corrisposta anticipatamente alla Data di Pagamento Interessi relativa alle somme oggetto di rimborso anticipato, come meglio previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.

- 3.10** Per quanto occorrer possa, le Parti chiariscono che il rimborso del Finanziamento alle scadenze previste sarà incondizionato e indipendente rispetto alle vicende dei Finanziamenti Beneficiario.
- 3.11** Oltre ai casi previsti dalla legge e descritti nel Contratto di Finanziamento Quadro, resta inteso che l'inadempimento da parte di una Banca alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento Quadro e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo costituirà una causa di risoluzione espressa del relativo Contratto di Finanziamento Quadro e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere, secondo i termini e le condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro, la risoluzione dello stesso ed il conseguente rimborso integrale dei Finanziamenti e dei relativi costi, nonché attivare ogni altro rimedio previsto dalla legge o dal Contratto di Finanziamento Quadro, ivi inclusa l'escussione della Garanzia Finanziamento.
- 3.12** Resta altresì inteso che oltre ai casi previsti dalla legge e descritti nel Contratto di Finanziamento Beneficiario, qualora il Beneficiario non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dallo stesso dovuta ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario, la Banca potrà, secondo i termini e le condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento Beneficiario, chiedere la risoluzione dello stesso ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile ed il conseguente rimborso integrale dei Finanziamenti Beneficiario e dei relativi costi, nonché attivare ogni altro rimedio previsto dalla legge o dal Contratto di Finanziamento Beneficiario, ivi inclusa l'escussione della Garanzia Finanziamento Beneficiario.

Articolo 4 Conclusioni dei Contratti di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi

- 4.1** I Contratti di Finanziamento Quadro e i Contratti di Finanziamento Integrativi saranno conclusi con le modalità di cui al presente Articolo 4, per scambio di corrispondenza via posta elettronica certificata. Analogamente, la verifica delle condizioni alla stipula dei Contratti di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi e all'effettuazione di ciascuna Erogazione a valere sui relativi Finanziamenti verrà effettuata a distanza per scambio di corrispondenza via posta elettronica certificata.
- 4.2** Ai fini della stipula del relativo Contratto di Finanziamento Quadro, ciascuna Banca dovrà inviare in unica soluzione a CDP via PEC (a) la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Quadro, redatta secondo il testo di cui all'Allegato (1), sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e completa in tutte le sue parti; (b) la dichiarazione di cui all'articolo 4.3, sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e completa in tutte le sue parti; e (c) la documentazione di cui al medesimo articolo 4.3, paragrafi da (i) a (iii), secondo le modalità ivi indicate. Tale documentazione, trasmessa per conoscenza all'indirizzo ambiente.territorio@cdp.it dovrà essere ricevuta da CDP entro il Periodo di Stipula dei Finanziamenti, pena l'irricevibilità della stessa. Le Parti convengono espressamente che tale termine è da considerarsi essenziale e che CDP non potrà essere ritenuta responsabile ad alcun titolo nei confronti delle Banche per non aver ricevuto detta documentazione entro tale termine.
- 4.3** La proposta di Contratto di Finanziamento Quadro dovrà essere inviata a CDP unitamente ad una dichiarazione della Banca - redatta secondo il modello di cui all'allegato 4 al Contratto di Finanziamento Quadro - che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove già in possesso di CDP, (a) la data di avvenuta consegna a CDP, (b) la vigenza e (c) lo stato di aggiornamento, della documentazione di seguito elencata:
- (i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro e i Contratti di Finanziamento Integrativi della Banca proponente (ivi incluse eventuali delibere e/o procure), la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;

- (ii) certificato camerale, aggiornato a una data non anteriore a 6 mesi precedenti alla data di invio a CDP, con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Banca proponente;
- (iii) dichiarazione della Banca proponente che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Quadro, dei Contratti di Finanziamento Integrativi e/o autorizzati a richiedere le Erogazioni, con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Sulla documentazione istruttoria prodotta ai sensi del presente Articolo 4.3, nella forma della copia fotostatica per immagini di documenti analogici, dovrà essere apposta la firma digitale di un soggetto in possesso dei poteri di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro. L'apposizione di tale firma attesta, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, la conformità dei predetti documenti agli originali conservati presso la Banca.

CDP si riserva, laddove ricevesse documentazione parzialmente incompleta o difforme rispetto a quanto richiesto ai precedenti punti da (i) a (iii), di assegnare alla relativa Banca un termine per la regolarizzazione di tale documentazione.

- 4.4** Una volta ricevuta la documentazione di cui al precedente Articolo 4.3 e verificata la completezza della documentazione di cui ai precedenti punti da (i) a (iii), CDP potrà procedere a sottoscrivere digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la Lettera di Accettazione, inviando alla Banca copia di tale lettera via PEC entro il Periodo di Stipula dei Finanziamenti, presso l'indirizzo indicato nella proposta di Contratto di Finanziamento Quadro. Il relativo Contratto di Finanziamento Quadro si intenderà perfezionato tra CDP e la relativa Banca nel momento in cui CDP riceverà dal Terzo Certificatore la notifica di avvenuta consegna, con precisa indicazione temporale, dell'e-mail di trasmissione della Lettera di Accettazione. La notifica di consegna è rilasciata a CDP dal Terzo Certificatore contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella PEC della Banca, indipendentemente dalla avvenuta lettura da parte di quest'ultima.
- 4.5** Ai fini di ricevere un'Erogazione, ciascuna Banca dovrà stipulare con CDP il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo. A tal fine, ciascuna Banca dovrà inviare a CDP via PEC, tra l'altro, (a) la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo, redatta secondo il testo di cui, a seconda dei casi, all'allegato (1) o all'allegato (2) al Contratto di Finanziamento Quadro, sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e completa in tutte le sue parti; e (b) la relativa Richiesta di Utilizzo Banca. Tale documentazione, trasmessa per conoscenza all'indirizzo ambiente.territorio@cdp.it, dovrà essere ricevuta da CDP entro il relativo Periodo di Stipula Integrativo, pena l'irricevibilità della stessa.
- 4.6** Qualora CDP non comunichi per iscritto alla Banca, entro la relativa Data di Erogazione, la propria intenzione di non accettare la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso - senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Banca - al momento della Erogazione effettuata alla relativa Data di Erogazione.

Articolo 5 I Finanziamenti Beneficiario

- 5.1** I Contratti di Finanziamento Beneficiario potranno essere stipulati soltanto nel relativo Periodo di Stipula dei Finanziamenti Beneficiario, previa consegna alla Banca da parte del relativo Beneficiario dei Documenti per l'Istruttoria, rispetto ai quali la stessa Banca effettuerà esclusivamente un controllo di completezza documentale.
- 5.2** La Banca si impegna a informare ciascun Beneficiario che il relativo Finanziamento Beneficiario sarà erogato fino ad esaurimento della disponibilità dei Plafond e nel rispetto dell'Autorizzazione di Spesa, senza che né alla Banca né a CDP possa essere imputata qualsivoglia responsabilità al riguardo.
- 5.3** Tutte le Erogazioni a valere sui Contratti di Finanziamento Beneficiario saranno sospensivamente condizionate al ricevimento, da parte della Banca, della provvista da parte di CDP ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Quadro. Né le Banche né CDP potranno essere ritenute responsabili nei confronti dei Beneficiari in caso di mancata Erogazione del relativo Finanziamento Beneficiario per indisponibilità dei Plafond e/o per il superamento dell'Autorizzazione di Spesa.
- 5.4** Le somme erogate a valere sui Finanziamenti Beneficiario saranno accreditate sui Conti Correnti Vincolati e rimarranno indisponibili per il Beneficiario sino alla data del pagamento dei Tributi cui si riferiscono. Il Beneficiario rilascerà tempestivamente istruzioni irrevocabili di pagamento alla Banca, affinché questa provveda direttamente all'adempimento dei Tributi, procedendo al versamento delle relative somme.
- 5.5** Ciascun Finanziamento Beneficiario dovrà essere rimborsato dal relativo Beneficiario nel relativo Periodo di Ammortamento alle rispettive Date di Pagamento Capitale.
- 5.6** Il Tasso di Interesse applicabile a ciascuna Erogazione a valere su ciascun Finanziamento Beneficiario sarà un tasso fisso pari al Tasso d'Interesse applicabile alla relativa Data di Erogazione. Resta inteso che, con riferimento a ciascuna Erogazione a valere su ciascun Finanziamento Beneficiario, gli interessi matureranno a partire dalla Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti alla relativa Banca mediante il Credito d'Imposta, alla Data di Pagamento Interessi.

- 5.7** Come meglio specificato nel Contratto di Finanziamento Quadro e nel Contratto di Finanziamento Beneficiario, non si potrà dar corso all'estinzione anticipata parziale del Finanziamento Beneficiario, ove la stessa sia effettuata per somme inferiori o pari ad Euro 12,00.
- 5.8** Resta inteso che CDP non assumerà alcuna responsabilità con riferimento al completo e corretto espletamento da parte delle Banche delle Istruttorie prodromiche alla conclusione dei Contratti di Finanziamento Beneficiario 2017 e dei Contratti di Finanziamento Beneficiario 2018 e CDP e le Banche non potranno essere ritenute responsabili, tra l'altro, della verifica dell'utilizzo dei Finanziamenti Beneficiario per lo scopo previsto dall'Articolo 2 della presente Convenzione.
- 5.9** Ai fini della concessione dei Finanziamenti Beneficiario, la Banca effettuerà il controllo di completezza documentale in relazione ai Documenti per l'Istruttoria, che non comporta responsabilità per la Banca in merito alla veridicità dei contenuti dei documenti stessi. La Banca è peraltro esente da responsabilità, diretta od indiretta e di qualsiasi natura, per i pagamenti effettuati a valere sul conto corrente vincolato secondo le disposizioni del Beneficiario. Sono, inoltre, esclusi oneri di verifica in capo alla Banca sulla veridicità delle dichiarazioni con cui il Beneficiario dichiara di non essere sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale.

Articolo 6 Miscellanea

- 6.1** La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e CDP in relazione al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo in merito. Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
- 6.2** Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.
- 6.3** Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione, dei Contratti di Finanziamento Quadro, dei Contratti di Finanziamento Integrativi, dei Contratti di Finanziamento Beneficiario e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dal Contratto di Finanziamento Quadro) resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.
- 6.4** A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

(i) se ad ABI:

Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù n. 49
00186 – Roma
PEC: abi@pec.abi.it
Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale

(ii) se a CDP:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 – Roma
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Alla cortese attenzione di: Area Supporto all'Economia

ovvero presso i diversi indirizzi, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che, presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 6.5** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
- 6.6** Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e accettano che i Contratti di Finanziamento Quadro e i Contratti di Finanziamento Beneficiario e ogni atto connesso dovranno essere conclusi utilizzando esclusivamente gli schemi di contratto allegati alla presente Convenzione, rispettivamente *sub* Allegato (1) per il Contratto di Finanziamento

Quadro, *sub* Allegato (2) per il Contratto di Finanziamento Beneficiario 2017 e *sub* Allegato (3) per il Contratto di Finanziamento Beneficiario 2018.

- 6.7** I documenti previsti dalla presente Convenzione, ivi inclusi la modulistica e gli schemi finalizzati (i) al perfezionamento dei Contratti di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi; (ii) alle Erogazioni; e (iii) ad ogni altro adempimento connesso con ciascun Finanziamento, verranno resi disponibili alle Banche da CDP attraverso il proprio sito internet (www.cdp.it), nella forma di documenti in formato "pdf editabile". Le Banche sono tenute ad utilizzare esclusivamente i documenti di cui al presente paragrafo, a pena di irricevibilità degli stessi.
- 6.8** Resta inteso tra le Parti che le disposizioni della presente Convenzione troveranno applicazione anche in relazione ai Finanziamenti e ai Finanziamenti Beneficiario erogati in virtù della disciplina anche futura, primaria e di attuazione, tempo per tempo vigente.
- 6.9** Agli Allegati alla presente Convenzione e/o al Contratto di Finanziamento Quadro e/o al Contratto di Finanziamento Beneficiario 2017 e/o al Contratto di Finanziamento Beneficiario 2018, CDP potrà apportare, d'intesa con ABI, aggiornamenti di natura meramente tecnica successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet antecedentemente dalla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.
- 6.10** Considerata la natura e lo scopo dei Finanziamenti Beneficiario, le somme concesse ai sensi dei Contratti di Finanziamento Beneficiario si intendono vincolate alla destinazione di cui all'articolo 11 del D.L. 8/2017 (e ad ogni ulteriore normativa emanata con le medesime finalità dell'articolo 11 del D.L. 8/2017) e, pertanto, non potranno in alcun modo essere destinate ad alcuna finalità diversa da quelle consentite dalle disposizioni normative applicabili ai Finanziamenti Beneficiario.
- 6.11** Laddove intervenissero modifiche al D.L. 8/2017 e, più in generale, alla normativa applicabile ai Finanziamenti e ai Finanziamenti Beneficiario, le Parti si riservano di valutarne l'impatto sulla tempistica e sulle modalità di attuazione della Convenzione.

Articolo 7 Legge regolatrice e foro competente

- 7.1** La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 7.2** La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 8 Forma della Convenzione

- 8.1** La presente Convenzione è redatta nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

Roma, 3 luglio 2017

ALLEGATO (1) ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO (PROPOSTA)

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

E-mail: ambiente.territorio@cdp.it

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente.

[Luogo], [Data]

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di:

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

tra

- (1) **[●]**, una banca con sede legale in **[●]**, **[●]**, capitale sociale pari ad Euro **[●]**, iscritta al Registro delle Imprese di **[●]** al n. **[●]**, Codice Fiscale **[●]** e Partita IVA **[●]**, iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario **[●]**, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. **[●]**,] in qualità di parte finanziata (nel prosieguo, la "**Banca**" o la "**Parte Finanziata**");
- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l'**Agente di Calcolo**").

(La Banca e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE:

- (A) a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016, il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (il "**D.L. 189/2016**"), ha previsto una serie di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici, tra i quali, all'articolo 48, la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari in favore dei soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo D.L. 189/2016;
- (B) l'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (il "**D.L. 8/2017**"), ha previsto, tra l'altro, al comma 1, una serie di modifiche all'articolo 48 del D.L. 189/2016, in particolare disponendo la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 e stabilendo che il relativo versamento avvenga entro il 16 dicembre 2017;
- (C) il comma 3 del medesimo articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che (i) fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2017, per il pagamento dei tributi sospesi ai sensi dell'articolo 48 del D.L. 189/2016, nonché per i tributi dovuti dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possano chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, da erogare il 30 novembre 2017; (ii) al fine di erogare i finanziamenti di cui al precedente punto (i), i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra CDP e ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di Euro 380 milioni (trecentoottantamiliardi/00) per l'anno 2017 (il "**Plafond 2017**"), ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni; e (iii) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano concesse le garanzie dello Stato di cui al medesimo comma 3 e siano definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse (il "**Decreto Garanzia**");
- (D) il comma 4 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che i finanziamenti di cui al comma 3 del medesimo articolo possano essere altresì richiesti dai soggetti ivi previsti fino a un ammontare massimo di Euro 180

milioni (centottantamiliardi/00) per l'anno 2018 (il "**Plafond 2018**" e, congiuntamente al Plafond 2017, il "**Plafond Complessivo**"), da erogare il 30 novembre 2018, per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e che il relativo versamento avvenga entro il 16 dicembre 2018;

- (E) il comma 5 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, siano corrisposti ai soggetti finanziatori di cui all'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017 mediante un credito di imposta (il "**Credito d'Imposta**") di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovute. Il Credito d'Imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale è restituita dai soggetti finanziati a valere sul Plafond 2017 a partire dal 1° gennaio 2020 e dai soggetti finanziati a valere sul Plafond 2018 a partire dal 1° gennaio 2021, in entrambi i casi in cinque anni decorrenti dall'avvio del rimborso del capitale e secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento. Il medesimo contratto di finanziamento prevede, altresì, che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018;
- (F) i commi da 6 a 8 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 prevedono che (i) i soggetti finanziatori di cui al citato comma 3 comunichino all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione, con il medesimo privilegio che assiste i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento; (ii) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato il 31 maggio 2017, siano stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione alla medesima Agenzia, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del precedente punto (i) (il "**Provvedimento**"); e (iii) ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del Credito d'Imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori;
- (G) il comma 9 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che l'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 del medesimo articolo 11 sia riconosciuto nei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e che il Commissario straordinario istituisca e curi un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al medesimo articolo 11, comma 3, per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;
- (H) il comma 13 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto, tra l'altro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 5 del medesimo articolo 11, uno stanziamento, per l'anno 2018, di Euro 51,98 milioni;
- (I) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 3 del D.L. 8/2017, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49, hanno sottoscritto in data 3 luglio 2017 la convenzione di cui in premessa (C) (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il Plafond Complessivo per i fini di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, del D.L. 8/2017, in particolare sottoscrivendo con le Banche (come definite nella Convenzione) i Contratti di Finanziamento Quadro (come definiti nella Convenzione) al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come di seguito definiti);
- (J) la Banca dichiara:
- a) di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione;
 - b) di aver richiesto a CDP la messa a disposizione dei Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all'Articolo 2.3 del presente Contratto di Finanziamento Quadro (come di seguito definito); e pertanto

Le Parti stipulano il presente Contratto di Finanziamento Quadro nei termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati al presente Contratto di Finanziamento Quadro formano parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 1.2 Oltre ai termini definiti nella Convenzione, nelle Premesse o altrove nel presente Contratto di Finanziamento Quadro, i termini sotto elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

“Beneficiario o Beneficiari” indica, singolarmente o collettivamente, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi sede legale e/o operativa nei Territori.

“Conto Corrente Vincolato” indica il conto corrente bancario infruttifero acceso da ciascun Beneficiario presso la Banca che abbia concesso il relativo Finanziamento Beneficiario, sul quale verranno erogate le somme relative al Finanziamento Beneficiario stesso, che potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei Tributi.

“Contratto/i di Finanziamento Quadro” indica il presente contratto di finanziamento quadro, le sue Premesse ed ogni suo Allegato, così come eventualmente modificati e/o integrati per effetto dei Contratti di Finanziamento Integrativi.

“Contratto/i di Finanziamento Beneficiario 2017” indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra la Banca e un Beneficiario a norma dell'articolo 5 della Convenzione ed avente ad oggetto l'erogazione dei relativi Finanziamenti Beneficiario 2017, secondo i termini di cui all'Allegato (2) alla Convenzione.

“Contratto/i di Finanziamento Beneficiario 2018” indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra la Banca e un Beneficiario a norma dell'articolo 5 della Convenzione ed avente ad oggetto l'erogazione dei relativi Finanziamenti Beneficiario 2018, secondo i termini di cui all'Allegato (3) alla Convenzione.

“Contratto/i di Finanziamento Beneficiario” indica, a seconda dei casi, ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario 2017 e/o ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario 2018.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo” indica, singolarmente o collettivamente, il Contratto di Finanziamento Integrativo 2017 e il Contratto di Finanziamento Integrativo 2018.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo 2017” indica il contratto di finanziamento stipulato tra la Banca e CDP nei termini di cui agli articoli 4.5 e 4.6 della Convenzione e del relativo Contratto di Finanziamento Quadro, al fine di ottenere un Finanziamento 2017, redatto nella forma di cui all'Allegato 1 al presente Contratto di Finanziamento Quadro.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo 2018” indica il contratto di finanziamento stipulato tra la Banca e CDP nei termini di cui agli articoli 4.5 e 4.6 della Convenzione e del relativo Contratto di Finanziamento Quadro, al fine di ottenere un Finanziamento 2018, redatto nella forma di cui all'Allegato 2 al presente Contratto di Finanziamento Quadro.

“Data di Erogazione 2017” indica il 30 novembre 2017.

“Data di Erogazione 2018” indica il 30 novembre 2018.

“Data/e di Pagamento Capitale” indica il giorno 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno solare (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), in cui dovrà essere rimborsata, per tutto il relativo Periodo di Ammortamento, ciascuna rata di capitale a valere sui Finanziamenti e ciascuna rata di capitale a valere sui Finanziamenti Beneficiario. Resta inteso che la prima Data di Pagamento Capitale cadrà (i) il 30 giugno 2020 (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) per i Finanziamenti 2017 e per i Finanziamenti Beneficiario 2017; e (ii) il 30 giugno 2021 (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) per i Finanziamenti 2018 e per i Finanziamenti Beneficiario 2018, e che l'ultima Data di Pagamento coinciderà (a) con il 31 dicembre 2024 (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) per i Finanziamenti 2017 e per i Finanziamenti Beneficiario 2017; e (b) con il 31 dicembre 2025 (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) per i Finanziamenti 2018 e per i Finanziamenti Beneficiario 2018. Resta inoltre inteso che, ai fini dei rimborsi anticipati dovuti nei casi di cui all'Articolo 6.3.1 del presente Contratto di Finanziamento Quadro, Data di Pagamento Capitale indica altresì il 30 giugno 2018, il 31 dicembre 2018, il 30 giugno 2019 e il 31 dicembre 2019.

“Data di Pagamento Giacenze 2017” indica il 28 febbraio 2018, in cui la Banca rimborserà a CDP le Giacenze 2017 riferite ai propri Beneficiari.

“Data di Pagamento Giacenze 2018” indica il 28 febbraio 2019, in cui la Banca rimborserà a CDP le Giacenze 2018 riferite ai propri Beneficiari.

“Data di Pagamento Interessi” indica il 31 dicembre 2018, in cui saranno corrisposti (i) in unica soluzione gli interessi a valere sui Finanziamenti, calcolati per il relativo Periodo di Interessi, e (ii) gli interessi a valere sulle somme rimborsate anticipatamente entro il 31 dicembre 2018 (incluso), ivi inclusi gli interessi a valere sulle Giacenze 2017.

“Decreto Garanzia” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (C).

“D.Lgs. 231/2001” indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, come successivamente modificato e integrato.

“Documenti per l'Istruttoria” indica (i) la autodichiarazione redatta secondo l'allegato 3 al Contratto di Finanziamento Beneficiario 2017; ovvero (ii) la autodichiarazione redatta secondo l'allegato 3 al Contratto di Finanziamento Beneficiario 2018.

“Erogazione” indica, a seconda dei casi, l'Erogazione 2017 e l'Erogazione 2018.

“Erogazione 2017” indica ciascuna erogazione di somme a valere, a seconda dei casi, su ciascun Finanziamento 2017 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2017, restando inteso che l'Erogazione 2017 a valere sui Finanziamenti 2017 sarà pari all'importo complessivo delle Erogazioni 2017 a valere sui relativi Finanziamenti Beneficiario 2017 rispetto ai quali la relativa Banca ha svolto l'Istruttoria con esito positivo, e che le somme così erogate saranno da utilizzarsi per il pagamento dei Tributi 2017.

“Erogazione 2018” indica ciascuna erogazione di somme a valere, a seconda dei casi, su ciascun Finanziamento 2018 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2018, restando inteso che l'Erogazione 2018 a valere sui Finanziamenti 2018 sarà pari all'importo complessivo delle Erogazioni 2018 a valere sui relativi Finanziamenti Beneficiario 2018 rispetto ai quali la relativa Banca ha svolto l'Istruttoria con esito positivo, e che le somme così erogate saranno da utilizzarsi per il pagamento dei Tributi 2018.

“Evento di Decadenza” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*).

“Evento di Recesso” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 (*Recesso*).

“Evento di Risoluzione” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 (*Risoluzione*).

“Evento Rilevante” indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

“Finanziamento/i 2017” indica i finanziamenti di cui all'articolo 11, comma 3 del D.L. 8/2017, concessi da CDP alla Banca ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro e del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo 2017, assistiti dalla Garanzia Finanziamento e volti a fornire la provvista per l'erogazione dei Finanziamenti Beneficiario 2017, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

“Finanziamento/i 2018” indica i finanziamenti di cui all'articolo 11, comma 4, del D.L. 8/2017, concessi da CDP alla Banca ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro e del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo 2018, assistiti dalla Garanzia Finanziamento e volti a fornire la provvista per l'erogazione dei Finanziamenti Beneficiario 2018, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

“Finanziamento/i” indica, singolarmente o collettivamente, i Finanziamenti 2017 e i Finanziamenti 2018.

“Finanziamento/i Beneficiario 2017” indica i finanziamenti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017, assistiti dalla Garanzia Finanziamento Beneficiario, accordati ai Beneficiari dalle Banche mediante l'utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti 2017, al fine di finanziare il pagamento dei Tributi 2017.

“Finanziamento/i Beneficiario 2018” indica i finanziamenti di cui all'articolo 11, comma 4, del D.L. 8/2017, assistiti dalla Garanzia Finanziamento Beneficiario, accordati ai Beneficiari dalle Banche mediante l'utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti 2018, al fine di finanziare il pagamento dei Tributi 2018.

“Finanziamento/i Beneficiario” indica, singolarmente o collettivamente, i Finanziamenti Beneficiario 2017 e i Finanziamenti Beneficiario 2018.

“Garanzia Finanziamento” indica la garanzia dello Stato di cui all'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017, come concessa e regolata dal Decreto Garanzia, che garantisce a CDP il rimborso integrale dei Finanziamenti.

“Garanzia Finanziamento Beneficiario” indica la garanzia dello Stato di cui all'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017, come concessa e regolata dal Decreto Garanzia, che garantisce alle Banche il rimborso integrale dei Finanziamenti Beneficiario stipulati nonché delle spese di gestione strettamente necessarie.

“Giacenze 2017” indica le somme erogate ai Beneficiari a valere sulle Erogazioni 2017 che, per qualsiasi ragione, non siano state utilizzate dai Beneficiari entro il 31 dicembre 2017 per il pagamento dei Tributi 2017 e che risultino pertanto ancora accreditate sui relativi Conti Correnti Vincolati.

“Giacenze 2018” indica le somme erogate ai Beneficiari 2018 a valere sulle Erogazioni 2018 che, per qualsiasi ragione, non siano state utilizzate dai Beneficiari entro il 31 dicembre 2018 per il pagamento dei Tributi 2018 e che risultino pertanto ancora accreditate sui relativi Conti Correnti Vincolati.

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in Euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

“Istruttoria” indica il controllo di completezza documentale operato dalla Banca in relazione ai Documenti per l'Istruttoria, prodromico alla conclusione dei Contratti di Finanziamento Beneficiario. Il controllo di completezza documentale non comporta responsabilità per la Banca in merito alla veridicità dei contenuti dei documenti ricevuti dai Beneficiari.

“Lettera di Accettazione” indica la lettera di accettazione, nella forma di cui all'Allegato 3 al presente di Contratto di Finanziamento Quadro, mediante la quale CDP accetterà le proposte di conclusione dei Contratti di Finanziamento Quadro.

“Modello” ha il significato di cui all'Articolo 8.1.8 (*Codice Etico e Modello della Parte Finanziatrice*) del presente Contratto di Finanziamento Quadro

“Periodo di Ammortamento”, indica, a seconda dei casi, il Periodo di Ammortamento 2017 e il Periodo di Ammortamento 2018.

“Periodo di Ammortamento 2017” indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento 2017 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2017, il periodo decorrente dal 1° gennaio 2020 (incluso) al 31 dicembre 2024 (incluso).

“Periodo di Ammortamento 2018” indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento 2018 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2018, il periodo decorrente dal 1° gennaio 2021 (incluso) al 31 dicembre 2025 (incluso).

“Periodo di Interessi” indica, a seconda dei casi, il Periodo di Interessi 2017 e il Periodo di Interessi 2018.

“Periodo di Interessi 2017” indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento 2017 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2017, il Periodo di Pre-Ammortamento 2017 e il Periodo di Ammortamento 2017, in cui maturano interessi calcolati al Tasso di Interesse 2017.

“Periodo di Interessi 2018” indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento 2018 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2018, il Periodo di Pre-Ammortamento 2018 e il Periodo di Ammortamento 2018, in cui maturano interessi calcolati al Tasso di Interesse 2018.

“Periodo di Pre-Ammortamento”, indica, a seconda dei casi, il Periodo di Pre-Ammortamento 2017 e il Periodo di Pre-Ammortamento 2018.

“Periodo di Pre-Ammortamento 2017” indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento 2017 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2017, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione 2017 (esclusa) al 31 dicembre 2019 (incluso).

“Periodo di Pre-Ammortamento 2018” indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento 2018 e su ciascun Finanziamento Beneficiario 2018, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione 2018 (esclusa) al 31 dicembre 2020 (incluso).

“Periodo di Stipula Integrativo”, indica, a seconda dei casi, il Periodo di Stipula Integrativo 2017 e il Periodo di Stipula Integrativo 2018.

“Periodo di Stipula Integrativo 2017” indica il periodo decorrente dalla data di stipula del presente Contratto di Finanziamento Quadro (esclusa) e il 15 novembre 2017 (incluso), entro il quale la Banca dovrà far pervenire a CDP la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo 2017 al fine di ottenere una Erogazione 2017.

“Periodo di Stipula Integrativo 2018” indica il periodo decorrente dal 1° gennaio 2018 (incluso) e il 15 novembre 2018 (incluso), entro il quale la Banca dovrà far pervenire a CDP la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo 2018 al fine di ottenere una Erogazione 2018.

“Periodo di Stipula dei Finanziamenti Beneficiario 2017” indica il periodo decorrente dalla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento Quadro (esclusa) e il 8 novembre 2017 (incluso) entro il quale la Banca dovrà stipulare con i relativi Beneficiari i Contratti di Finanziamento Beneficiario 2017.

“Periodo di Stipula dei Finanziamenti Beneficiario 2018” indica il periodo decorrente dal 1° gennaio 2018 (incluso) e il 8 novembre 2018 (incluso) entro il quale la Banca dovrà stipulare con i relativi Beneficiari i Contratti di Finanziamento Beneficiario 2018.

“Plafond” indica, collettivamente, il Plafond 2017, il Plafond 2018 e il Plafond Complessivo.

“Plafond Complessivo” indica l'importo di Euro 560.000.000,00 (cinquecentosessantamiliioni,00), pari alla somma del Plafond 2017 e del Plafond 2018.

“Plafond 2017” indica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017, l'importo di Euro 380.000.000,00 (trecentoottantamiliioni/00), ovvero il diverso minor importo che garantisca il rispetto dell'Autorizzazione di Spesa; ovvero il diverso maggior importo che possa essere in futuro stabilito da norme di legge o aventi forza di legge e previa positiva delibera dei competenti organi di CDP; e che, in ogni caso, corrisponde all'esposizione massima complessiva in linea capitale che CDP assumerà per effetto dei Finanziamenti 2017 erogati di cui alla presente Convezione.

“Plafond 2018” indica, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.L. 8/2017, l'importo di Euro 180.000.000,00 (centoottantamiliioni/00), ovvero il diverso minor importo che garantisca il rispetto dell'Autorizzazione di Spesa; ovvero il diverso maggior importo che possa essere in futuro stabilito da norme di legge o aventi forza di legge e previa positiva delibera dei competenti organi di CDP; e che, in ogni caso, corrisponde all'esposizione massima complessiva in linea capitale che CDP assumerà per effetto dei Finanziamenti 2018 erogati di cui alla presente Convezione.

“Procedure Concorsuali” indica (i) il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, la liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Banca previste dal R.D. n. 267/1942, come di tempo in tempo modificato e integrato, e/o da altre leggi applicabili; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).

“Provvedimento” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (F).

“Richiesta di Utilizzo Banca”, indica, a seconda dei casi, la Richiesta di Utilizzo Banca 2017 e la Richiesta di Utilizzo Banca 2018.

“Richiesta di Utilizzo Banca 2017” indica il documento, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato (A) al Contratto di Finanziamento Integrativo 2017, che dovrà essere consegnato dalla Banca a CDP contestualmente all'invio della proposta del proprio Contratto di Finanziamento Integrativo 2017 (di cui formerà parte integrante e sostanziale) e che contiene la richiesta di erogazione a valere sul Finanziamento 2017.

“Richiesta di Utilizzo Banca 2018” indica il documento, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato (A) al Contratto di Finanziamento Integrativo 2018, che dovrà essere consegnato dalla Banca a CDP contestualmente all'invio della proposta del proprio Contratto di Finanziamento Integrativo 2018 (di cui formerà parte integrante e sostanziale) e che contiene la richiesta di erogazione a valere sul Finanziamento 2018.

“Richiesta di Utilizzo Beneficiario”, indica, a seconda dei casi, la Richiesta di Utilizzo Beneficiario 2017 e la Richiesta di Utilizzo Beneficiario 2018.

“Richiesta di Utilizzo Beneficiario 2017” indica il documento, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato 1 al relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario 2017, che dovrà essere consegnato da ciascun Beneficiario alla Banca contestualmente all'invio della proposta del proprio Contratto di Finanziamento Beneficiario 2017 (di cui formerà parte integrante e sostanziale) e che contiene la richiesta di erogazione a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario 2017, necessaria al pagamento dei relativi Tributi 2017.

“Richiesta di Utilizzo Beneficiario 2018” indica il documento, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato 1 al relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario 2018, che dovrà essere consegnato da ciascun Beneficiario alla Banca contestualmente all'invio della proposta del proprio Contratto di Finanziamento Beneficiario 2018 (di cui formerà parte integrante e sostanziale) e che contiene la richiesta di erogazione a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario 2018, necessaria al pagamento dei relativi Tributi 2018.

“Tasso di Interesse”, indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse 2017 e il Tasso di Interesse 2018.

“Tasso di Interesse 2017” indica il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi sull'Erogazione 2017 effettuata a valere sui Finanziamenti 2017 e sui Finanziamenti Beneficiario 2017, pari al Tasso di Riferimento 2017.

“Tasso di Interesse 2018” indica il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi sull'Erogazione 2018 effettuata a valere sui Finanziamenti 2018 e sui Finanziamenti Beneficiario 2018, pari al Tasso di Riferimento 2018.

“Tasso di Riferimento”, indica, a seconda dei casi, il Tasso di Riferimento 2017 e il Tasso di Riferimento 2018.

“Tasso di Riferimento 2017” indica il tasso, determinato da CDP sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del 21 novembre 2017, e pubblicato da CDP sul proprio sito internet a tale data, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP a finanziamenti da quest'ultima concessi, aventi medesima durata, medesimo profilo di rischio e medesimo profilo di rimborso dei Finanziamenti 2017, tenuto conto, delle modalità di pagamento degli interessi di cui all'Articolo 5.2 del presente Contratto di Finanziamento Quadro.

“Tasso di Riferimento 2018” indica il tasso, determinato da CDP sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del 21 novembre 2018, e pubblicato da CDP sul proprio sito internet a tale data, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP a finanziamenti da quest'ultima concessi, aventi medesima durata, medesimo profilo di rischio e medesimo profilo di rimborso dei Finanziamenti 2018, tenuto conto, delle modalità di pagamento degli interessi di cui all'Articolo 5.2 del presente Contratto di Finanziamento Quadro.

“Territori” indica i territori di cui all'articolo 1 del D.L. 189/2016.

“Tributi 2017” indica:

- (i) per i Beneficiari aventi sede legale e/o operativa nei territori di cui all'allegato 1 al D.L. 189/2016, i tributi sospesi per il periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 30 novembre 2017;
- (ii) per i Beneficiari aventi sede legale e/o operativa nei territori di cui all'allegato 2 al D.L. 189/2016, i tributi sospesi per periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 e il 30 novembre 2017;
- (iii) per i Beneficiari aventi sede legale e/o operativa nei territori di cui all'allegato 2-bis al D.L. 189/2016, i tributi sospesi per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2017 e il 30 novembre 2017;
- (iv) per tutti i Beneficiari, i tributi dovuti per il periodo compreso dal 1° al 31 dicembre 2017; e
- (v) con riferimento alla Banca, l'importo complessivo derivante dalla somma di tutti i Tributi 2017 riferibili ai propri Beneficiari di cui ai precedenti paragrafi (i), (ii), (iii) e (iv).

“Tributi 2018” indica:

- (i) per tutti i Beneficiari, i tributi dovuti per il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018;
- (ii) con riferimento alla Banca, l'importo complessivo derivante dalla somma di tutti i Tributi 2018 riferibili ai propri Beneficiari di cui al precedente paragrafo (i).

1.3 Salvo sia diversamente indicato, nel presente Contratto di Finanziamento Quadro ogni riferimento a:

“Banca”, **“Parte Finanziata”**, **“CDP”**, **“Parte Finanziatrice”** o **“Agente di Calcolo”** sarà interpretato in modo da includere i relativi successori, aventi causa e cessionari;

“Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto di Finanziamento Quadro;

“Paragrafo” e/o **“Articolo”** sarà interpretato come un riferimento ad un paragrafo e/o articolo del presente Contratto di Finanziamento Quadro;

“autorità” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Banca e/o su CDP;

“autorizzazione” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all'ottenimento di un'autorizzazione) devono essere interpretati conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;

“**debito**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“**imposta**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“**mese**” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del codice civile;

“**persistente**” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte di CDP o non sia stato sanato dalla Banca conformemente a quanto previsto nel presente Contratto di Finanziamento Quadro.

- 1.4** Nel presente Contratto di Finanziamento Quadro ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
- 1.5** Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.
- 1.6** I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Quadro:
- Allegato 1 (*Modello di Contratto di Finanziamento Integrativo (Proposta) 2017*);
 - Allegato 2 (*Modello di Contratto di Finanziamento Integrativo (Proposta) 2018*);
 - Allegato 3 (*Modello di lettera di accettazione della proposta di Contratto di Finanziamento Quadro*);
 - Allegato 4 (*Modello di dichiarazione*).

2. I FINANZIAMENTI

2.1.1 Messa a disposizione dei Finanziamenti

2.1.2 CDP mette a disposizione alla Banca, che accetta, uno o più finanziamenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, commi 3 e 4, del D.L. 8/2017, erogabili ciascuno in un’unica soluzione, ciascuno per un importo complessivo corrispondente alla somma delle Erogazioni effettuate da CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento Integrativi (ciascuno, un “**Finanziamento**”).

2.1.3 L’importo finale complessivo dei Finanziamenti erogati alla Banca sarà determinato in funzione delle Erogazioni dei Finanziamenti effettuate da CDP ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro.

2.1.4 Resta tra le Parti inteso che la conclusione del presente Contratto di Finanziamento Quadro non obbligherà la Banca a concludere uno o più Contratti di Finanziamento Integrativi, fermo restando che la conclusione di tali ultimi accordi è condizione necessaria affinché CDP possa procedere all’effettuazione delle Erogazioni.

2.2 Contratti di Finanziamento Integrativi

2.2.1 Al fine di ottenere una Erogazione 2017, la Banca dovrà stipulare con CDP il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo 2017. A tal fine, la Banca dovrà inviare a CDP via PEC (a) la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo 2017, redatta secondo il testo di cui all’Allegato (1) al presente Contratto di Finanziamento Quadro sottoscritta digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e completa in tutte le sue parti; e (b) la relativa Richiesta di Utilizzo Banca 2017, indicante, tra l’altro, l’importo dell’Erogazione 2017 richiesta, di importo pari a tutte le Erogazioni 2017 dovute dalla Banca ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario 2017 relative alla Data di Erogazione 2017, in relazione ai Finanziamenti Beneficiario 2017 per i quali l’Istruttoria sia stata completata con esito positivo da parte della Banca stessa. Tale documentazione, trasmessa per conoscenza all’indirizzo ambiente.territorio@cdp.it, dovrà essere ricevuta da CDP entro il relativo Periodo di Stipula Integrativo 2017, pena l’irricevibilità della stessa.

2.2.2 Al fine di ottenere una Erogazione 2018, la Banca dovrà stipulare con CDP il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo 2018. A tal fine, la Banca dovrà inviare a CDP via PEC (a) la proposta irrevocabile

di Contratto di Finanziamento Integrativo 2018, redatta secondo il testo di cui all'Allegato (2) al presente Contratto di Finanziamento Quadro sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e completa in tutte le sue parti; e (b) la relativa Richiesta di Utilizzo Banca 2018, indicante, tra l'altro, l'importo dell'Erogazione 2018 richiesta, di importo pari a tutte le Erogazioni 2018 dovute dalla Banca ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario 2018 relative alla Data di Erogazione 2018, in relazione ai Finanziamenti Beneficiario 2018 per i quali l'Istruttoria sia stata completata con esito positivo da parte della Banca stessa. Tale documentazione, trasmessa per conoscenza all'indirizzo ambiente.territorio@cdp.it, dovrà essere ricevuta da CDP entro il relativo Periodo di Stipula Integrativo 2018, pena l'irricevibilità della stessa.

2.2.3 Qualora CDP non comunichi per iscritto alla Banca, entro la relativa Data di Erogazione, la propria intenzione di non accettare la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso - senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Banca - al momento della Erogazione effettuata alla relativa Data di Erogazione.

2.2.4 Resta inteso che la stipula dei Contratto di Finanziamento Integrativi e le relative Erogazioni sono subordinate al rispetto dei Plafond e dell'Autorizzazione di Spesa. Fermo restando quanto sopra, CDP potrà procedere alla stipula di uno o più Contratti di Finanziamento Integrativi e ad effettuare le Erogazioni che, se eseguite per l'intera somma indicata nella relativa Richiesta di Utilizzo Banca, comporterebbero il superamento di alcuno dei Plafond e/o dell'Autorizzazione di Spesa, per un importo inferiore rispetto a quello indicato in detta Richiesta di Utilizzo Banca, come concordato con la Banca richiedente (e tale che i massimali dei Plafond e/o dell'Autorizzazione di Spesa vengano rispettati). Resta fermo che in mancanza di accordo tra la Banca richiedente e CDP sull'importo della relativa Erogazione parziale, detta Erogazione non avrà luogo.

2.2.5 Resta inoltre inteso che qualsiasi Erogazione sarà condizionata alla sussistenza, a seconda dei casi, della Garanzia Finanziamento e della Garanzia Finanziamento Beneficiario e al fatto che non ci siano contestazioni in merito all'estensione, efficacia e validità delle stesse.

2.2.6 La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo sarà inviata unitamente alla documentazione di seguito elencata:

- a) documentazione attestante i poteri e la capacità della Banca di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo (ivi incluse eventuali delibere e/o procure), la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
- b) certificato camerale, aggiornato a una data non anteriore a 6 mesi precedenti alla data di invio a CDP, con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Banca;
- c) dichiarazione della Banca che indichi il soggetto sottoscrittore del Contratto di Finanziamento Integrativo e/o autorizzato a richiedere le Erogazioni, con allegata copia del relativo documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Resta inteso che, qualora la documentazione di cui al presente Articolo (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (contestualmente alla conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione rilasciata nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

Sulla documentazione prodotta ai sensi del presente Articolo 2.2.6, nella forma della copia fotostatica per immagini di documenti analogici dovrà essere apposta la firma digitale di un soggetto in possesso dei poteri di sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento Quadro. L'apposizione di tale firma attesta, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, la conformità dei predetti documenti agli originali conservati presso la Banca.

2.3 Scopo

2.3.1 Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente per la concessione di Finanziamenti Beneficiario di importo complessivo pari all'importo del relativo Finanziamento.

2.3.2 La Parte Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l'utilizzo dei Finanziamenti né a verificare che gli importi erogati ai Beneficiari ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario siano da questi utilizzati per le finalità di cui all'articolo 11 del D.L. 8/2017.

2.4 Documenti accessori

- 2.4.1** Le Parti si danno reciprocamente atto che, unitamente alla proposta di conclusione del presente Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice ha ricevuto la dichiarazione della Banca di cui all'articolo 4.2 della Convenzione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato (4) al presente Contratto di Finanziamento Quadro (*Modello di dichiarazione*), sottoscritta e completa in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione specificata in tale dichiarazione.
- 2.4.2** Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tale documentazione unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Quadro costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte di CDP circa l'accettabilità o meno della proposta di Contratto di Finanziamento Quadro.
- 2.4.3** La Parte Finanziata prende atto che la proposta di conclusione del presente Contratto di Finanziamento Quadro non sarà accettata qualora la Parte Finanziatrice verifichi la carenza di alcuno dei presupposti di stipula necessari indicati in Convenzione (quale, ad esempio, la mancata ricezione della documentazione di cui all'Articolo 2.4.1).

3. CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione

Le obbligazioni della Parte Finanziatrice di accettare ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nonché di procedere a ciascuna Erogazione saranno soggette alle seguenti condizioni sospensive, che dovranno essere soddisfatte alla relativa Data di Erogazione:

- (i) avvenuta stipula del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo secondo i termini indicati al precedente Articolo 2.2 (*Contratti di Finanziamento Integrativi*), unitamente alla ricezione da parte di CDP della documentazione ivi indicata (inclusa la relativa Richiesta di Utilizzo);
- (ii) l'importo del Finanziamento da erogarsi alla relativa Data di Erogazione non comporti il superamento di alcuno dei Plafond e/o dell'Autorizzazione di Spesa, fermo restando che, in caso di richieste di Erogazioni da parte della Banca e di altre banche che comportino il superamento di alcuno dei Plafond e/o dell'Autorizzazione di Spesa, CDP soddisferà tali richieste secondo il criterio indicato all'articolo 3.4 della Convenzione;
- (iii) la Garanzia Finanziamento sia ancora in vigore ed efficace e non sussistano contestazioni in merito all'estensione, efficacia e validità della stessa;
- (iv) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento Quadro precedentemente alla relativa Data di Erogazione;
- (v) l'assenza di Eventi Rilevanti.

3.2 Rinuncia alle condizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*) e previste nella Convenzione non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto di Finanziamento Quadro e sono poste nell'esclusivo interesse di CDP la quale, pertanto (fatta eccezione per le condizioni sospensive di cui all'Articolo 3.1 (ii), (iii) e (iv)), potrà, a suo insindacabile giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciarvi, in tutto o in parte.

3.3 Costi

Qualora non fossero soddisfatte tutte le condizioni di cui ai precedenti Articoli 3.1 (*Condizioni Sospensive a ciascuna Erogazione*) entro i rispettivi termini fissati nel presente Contratto di Finanziamento Quadro e CDP non vi abbia rinunciato (ove possibile) ai sensi dell'Articolo 3.2 (*Rinuncia alle condizioni*), la Banca dovrà tenere indenne CDP da tutti i costi, oneri (ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati) e danni subiti da CDP in relazione al reperimento ed impiego della provvista, ove già intervenuto, nonché alla predisposizione, negoziazione e stipula del presente Contratto di Finanziamento Quadro. Nelle ipotesi di cui agli Articoli 3.1 (ii), (iii) e (iv), ciascuna Parte sopporterà le spese da essa sostenute.

4. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

- 4.1** I Finanziamenti saranno erogati in più soluzioni, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*). Ciascuna Erogazione sarà di importo pari a tutte le Erogazioni Beneficiario dovute dalla Banca alla relativa Data di Erogazione, ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario ricevute.

- 4.2** Fermo restando quanto previsto al paragrafo (ii) dell'Articolo 3.1 (*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione*), qualora l'importo di una Erogazione a valere su un Finanziamento comportasse il superamento di alcuno dei Plafond e/o dell'Autorizzazione di Spesa, CDP potrà procedere all'Erogazione per un importo inferiore, come concordato con la Banca, rispetto a quello indicato nella relativa Richiesta di Utilizzo. Resta fermo che in mancanza di accordo tra la Banca e CDP sull'importo dell'Erogazione parziale, l'Erogazione non avrà luogo.
- 4.3** In conformità a quanto previsto all'articolo 3.6 della Convenzione, CDP effettuerà ciascuna Erogazione a valere sul relativo Finanziamento mediante bonifico bancario, accreditando la relativa somma sul conto corrente della Banca avente codice IBAN n. [●] (il "**Conto Corrente Banca**").
- 4.4** Resta inteso che l'accredito integrale di ciascun importo richiesto secondo quanto sopra previsto rappresenterà per CDP il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro.
- 4.5** La Banca dovrà utilizzare la provvista così ricevuta per procedere, a sua volta, alla medesima Data di Erogazione e con pari valuta, alle corrispondenti Erogazioni in favore dei Beneficiari, mediante accredito delle relative somme sui Conti Correnti Vincolati.

5. INTERESSI

5.1 Tasso di Interesse

Il Tasso di Interesse applicabile a ciascuna Erogazione a valere su ciascun Finanziamento sarà un tasso fisso pari al Tasso d'Interesse applicabile alla relativa Data di Erogazione.

5.2 Pagamento degli interessi

- 5.2.1** Resta inteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, ultimo periodo del D.L. 8/2017, con riferimento a ciascuna Erogazione a valere su ciascun Finanziamento, gli interessi matureranno per tutto il relativo periodo di Pre-Ammortamento e per tutto il relativo Periodo di Ammortamento e saranno integralmente corrisposti in unica soluzione alla Data di Pagamento Interessi.
- 5.2.2** L'ammontare degli interessi dovuti alla Data di Pagamento Interessi sarà determinato con riferimento al capitale versato ad ogni Erogazione, applicando il relativo Tasso di Interesse (base di calcolo giorni 30/360) sull'ammontare in linea capitale di ciascuna Erogazione effettuata secondo il relativo piano di ammortamento alle relative Date di Pagamento Capitale.

5.3 Interessi di mora

- 5.3.1** In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, maggiorato di 100 punti base in ragione d'anno, che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso) (su base di calcolo 30/360).
- 5.3.2** Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Banca e senza pregiudizio per la facoltà di CDP di dichiarare risolto il presente Contratto di Finanziamento Quadro per inadempimento della Banca, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

5.4 Limite legale al Tasso di Interesse applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*"), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito dalla legge.

6. OBBLIGO DI RIMBORSO

6.1 Rimborsamento in generale

- 6.1.1** La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare tutti gli importi dovuti in relazione al Finanziamento 2017, secondo un piano di ammortamento all'italiana, con rate di capitale di importo costante, da corrispondersi ad ogni Data di Pagamento durante il Periodo di Ammortamento 2017.

6.1.2 La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare tutti gli importi dovuti in relazione al Finanziamento 2018, secondo un piano di ammortamento all'italiana, con rate di capitale di importo costante, da corrispondersi ad ogni Data di Pagamento durante il Periodo di Ammortamento 2018.

6.1.3 I piani di ammortamento per il Finanziamento 2017 ed il Finanziamento 2018 saranno comunicati dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata successivamente alla relativa Erogazione.

6.1.4 Per quanto occorrer possa, le Parti chiariscono che il rimborso dei Finanziamenti alle scadenze previste sarà incondizionato e indipendente rispetto alle vicende dei relativi Finanziamenti Beneficiario, salvo quanto previsto ai seguenti Articoli 6.2 e 6.3.

6.2 Divieto di rimborso anticipato facoltativo

E' fatto espresso divieto alla Parte Finanziata di effettuare rimborsi anticipati volontari, totali o parziali, dei Finanziamenti.

6.3 Rimborso anticipato obbligatorio

6.3.1 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 6.4.3, la Parte Finanziata dovrà corrispondere alla Parte Finanziatrice, a titolo di rimborso anticipato obbligatorio di ciascun Finanziamento, un ammontare pari a:

- (a) il 100% dell'ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso in cui il Contratto di Finanziamento Beneficiario sia parzialmente risolto, con conseguente obbligo di rimborso anticipato parziale del relativo Finanziamento Beneficiario;
- (b) il 100% dell'ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso in cui il Contratto di Finanziamento Beneficiario sia totalmente risolto, con conseguente obbligo di rimborso anticipato totale del relativo Finanziamento Beneficiario;
- (c) il 100% dell'ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso di esperimento di qualsiasi altro rimedio contrattuale che comporti l'inefficacia o la decadenza dal termine con riferimento a tale Contratto di Finanziamento Beneficiario;
- (d) il 100% dell'ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso in cui il Contratto di Finanziamento Beneficiario sia anticipatamente e totalmente rimborsato dal Beneficiario su base volontaria,

restando inteso che gli ammontari di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) verranno corrisposti alla Data di Pagamento successiva al verificarsi del relativo evento occorso.

6.3.2 La Banca si impegna inoltre:

- (a) con riferimento all'Erogazione 2017, a comunicare a CDP, a partire dal 1° gennaio 2018 ed entro il 31 gennaio 2018, le somme erogate ai Beneficiari 2017 a valere sulle Erogazioni 2017 che, per qualsiasi ragione, non siano state utilizzate dai Beneficiari entro il 31 dicembre 2017 per il pagamento dei Tributi 2017 e che risultino pertanto ancora accreditate sui relativi Conti Correnti Vincolati (le "**Giacenze 2017**"), con conseguente estinzione anticipata del Finanziamento 2017 e del relativo Finanziamento Beneficiario 2017, per un importo pari alle Giacenze 2017 al 31 dicembre 2017, e (ii) a rimborsare tale importo a CDP alla Data di Pagamento Giacenze 2017;
- (b) con riferimento all'Erogazione 2018, a comunicare a CDP, a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il 31 gennaio 2019, le somme erogate ai Beneficiari 2018 a valere sulle Erogazioni 2018 che, per qualsiasi ragione, non siano state utilizzate dai Beneficiari entro il 31 dicembre 2018 per il pagamento dei Tributi 2018 e che risultino pertanto ancora accreditate sui relativi Conti Correnti Vincolati (le "**Giacenze 2018**"), con conseguente estinzione anticipata del Finanziamento 2018 e del relativo Finanziamento Beneficiario 2018, per un importo pari alle Giacenze 2018 al 31 dicembre 2018, e (ii) a rimborsare tale importo a CDP alla Data di Pagamento Giacenze 2018.

6.3.3 Resta inteso che, per effetto dei rimborsi anticipati delle Giacenze 2017 e delle Giacenze 2018, nonché dei rimborsi anticipati obbligatori di cui all'Articolo 6.3.1, CDP provvederà a rideterminare i piani di ammortamento dei Finanziamenti. Inoltre, per effetto della modalità di pagamento degli interessi di cui all'Articolo 5.2, laddove i rimborsi anticipati di cui al precedente periodo siano successivi alla Data di Pagamento Interessi, CDP provvederà, se del caso, a retrocedere alla Banca, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi alla relativa data di rimborso anticipato, l'eventuale quota di interessi corrisposta anticipatamente alla Data di Pagamento Interessi relativa alle somme oggetto di rimborso anticipato.

6.4 Disposizioni generali in caso di rimborsi anticipati

- 6.4.1** Gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al precedente Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
- 6.4.2** Il verificarsi di ciascun evento di rimborso anticipato obbligatorio totale o parziale ai sensi dell'Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*) (e i relativi dati) dovrà essere comunicato dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice una sola volta su base mensile entro i 25 (venticinque) giorni antecedenti la Data di Pagamento in cui è previsto tale rimborso anticipato.
- 6.4.3** Resta fermo tuttavia che non si potrà dar corso all'estinzione anticipata, parziale o totale, del Finanziamento, ai sensi dell'Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*), ove la stessa sia effettuata per somme inferiori o pari ad Euro 12,00.

6.5 Imputazione dei rimborsi

Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento degli interessi di mora maturati sui Finanziamenti prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi maturati sino a tale data; e
- (iii) **in terzo luogo**, al rimborso dei Finanziamenti.

6.6 Escussione della Garanzia Finanziamento

Qualora la Banca (i) non rimborsi un Finanziamento nei termini di cui all'Articolo 6.1 (*Rimborso in generale*) ovvero (ii) non esegua alcuno dei rimborsi anticipati obbligatori di cui all'Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*) entro il relativo termine, fermo comunque il diritto ad esercitare qualsiasi rimedio applicabile per legge o ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro (quali, a mero titolo esemplificativo, i rimedi di cui all'Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*)), la Parte Finanziatrice escuterà la Garanzia Finanziamento per l'ammontare non pagato. In seguito all'escussione della Garanzia Finanziamento, il piano di ammortamento relativo ai Finanziamenti verrà ridotto proporzionalmente in misura pari all'ammontare pagato dallo Stato alla Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata resterà soggetta all'azione dello Stato, che potrà intraprendere qualsiasi iniziativa per il recupero del suo credito.

7. TRATTAMENTO FISCALE, SPESE E COSTI

- 7.1** Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73, e tutti gli atti, contratti, garanzie e formalità inerenti ai Finanziamenti e alla loro modificazione, esecuzione ed estinzione sono esenti da ogni imposta indiretta a norma dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.
- 7.2** Fermo restando quanto previsto all'Articolo 3.3 (*Costi*), tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto di Finanziamento Quadro e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto di Finanziamento Quadro) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8. La Banca dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il presente Contratto di Finanziamento Quadro facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento Quadro ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall'Articolo 8.2 (*Effettività delle dichiarazioni e garanzie*) del presente Contratto di Finanziamento Quadro.

8.1 Dichiarazioni e garanzie generali

8.1.1 Costituzione e capacità

- (a) La Parte Finanziata è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle Leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
- (b) La Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto di Finanziamento Quadro e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro.
- (c) Tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto di Finanziamento Quadro, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.

8.1.2 Consensi ed approvazioni

La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile.

8.1.3 Obbligazioni

Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto di Finanziamento Quadro sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.

8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto di Finanziamento Quadro da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni qui contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, ovvero violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di, alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
- (b) l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata;
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali

La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale alla stessa applicabile.

8.1.6 Evento Rilevante

Nessun Evento Rilevante si è verificato o è persistente.

8.1.7 D.Lgs. 231/2001

La Parte Finanziata dichiara alla Parte Finanziatrice, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:

- (i) di non avere riportato condanne, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- (ii) di non essere soggetta a misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, previste dal D.Lgs. 231/2001; e
- (iii) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.Lgs. 231/2001.

8.1.8 Codice Etico e Modello della Parte Finanziatrice

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il "**Codice Etico**") e del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP per la prevenzione dei reati

disciplinati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (il "**Modello**") disponibili sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.

8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

- (i) Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla e/o in esecuzione della Convenzione e/o del presente Contratto di Finanziamento Quadro e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
- (ii) La Parte Finanziata non ha ommesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro o a stipularlo a condizioni diverse.

8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Salvo ove espressamente riferite ad una specifica data, le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette (a) a ogni Data di Erogazione; (b) ad ogni Data di Pagamento, e (c) ad ogni data di invio, da parte della Banca, di una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 9 rimarranno in forza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento Quadro e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto di Finanziamento Quadro e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

9.1.1 Informazioni

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata ed ogni altra informazione ragionevolmente richiesta dalla Parte Finanziatrice.

9.1.2 Comunicazione delle Giacenze 2017 e delle Giacenze 2018

La Banca si impegna:

- (a) con riferimento all'Erogazione 2017, a comunicare a CDP, a partire dal 1° gennaio 2018 ed entro il 31 gennaio 2018, le Giacenze 2017;
- (b) con riferimento all'Erogazione 2018, a comunicare a CDP, a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il 31 gennaio 2019, le Giacenze 2018.

9.1.3 D.Lgs. 231/2001

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto di Finanziamento Quadro, ad informare tempestivamente CDP della pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o della applicazione di misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

10. OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

10.1 Obblighi generali

Ai fini del presente Contratto di Finanziamento Quadro e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente, tra gli altri, tutti gli obblighi previsti nel presente Articolo 10 e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

10.2 Obblighi di fare

10.2.1 Status

La Parte Finanziata dovrà preservare il proprio status giuridico di banca.

10.2.2 Osservanza della legge

La Parte Finanziata dovrà osservare, in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del Contratto di Finanziamento Quadro e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.2.3 Impegni di *compliance* e regolamentari

La Parte Finanziata, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Beneficiario, anche tenendo conto della particolare natura della provvista utilizzata.

10.2.4 Pari Passu

Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto di Finanziamento Quadro, finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.

10.2.5 Divieto di cessione e presa d'atto della Parte Finanziata

La Parte Finanziata non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto di Finanziamento Quadro, dai Contratti di Finanziamento Integrativi e dai Contratti di Finanziamento Beneficiario e/o ad essi connessi. E' fatto salvo quanto in contrario previsto (a) all'articolo 10.3 dei Contratti di Finanziamento Beneficiario e (b) nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con riferimento al Credito d'Imposta.

10.2.6 Requisiti dei Finanziamenti Beneficiario

Ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario deve essere stipulato secondo il testo allegato alla Convenzione *sub* allegato (2) relativamente al Contratto di Finanziamento Beneficiario 2017 o *sub* allegato (3) relativamente al Contratto di Finanziamento Beneficiario 2018 ed in conformità alle modalità ivi previste.

10.2.7 Erogazione ai Beneficiari

La Parte Finanziata si impegna ad erogare ai Beneficiari, alla medesima Data di Erogazione in cui sia accreditata una Erogazione sul Conto Corrente Banca e con valuta in pari data, le corrispondenti Erogazioni Beneficiario, mediante accredito delle rispettive somme sui relativi Conti Correnti Vincolati, come indicati da ciascun Beneficiario.

10.2.8 Codice Etico e Modello

La Parte Finanziata si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
- (c) i collaboratori su base continuativa della Parte Finanziatrice,

a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello della Parte Finanziatrice.

10.2.9 D.Lgs. 231/2001

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto di Finanziamento Quadro, a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.Lgs. 231/2001.

11. EVENTI RILEVANTI

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto di Finanziamento Quadro e dai Contratti di Finanziamento Integrativi il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del codice civile, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (*Restituzione dei Finanziamenti*).

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*) attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto di Finanziamento Quadro e/o dei Contratti di Finanziamento Integrativi diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 (*Efficacia della decadenza*):

- (a) tutti i Finanziamenti saranno immediatamente revocati e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione dei Finanziamenti non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (*Efficacia della risoluzione*), il presente Contratto di Finanziamento Quadro e i Contratti di Finanziamento Integrativi si risolveranno di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1454 e/o 1456 del codice civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (*Efficacia della risoluzione*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro e/o di alcuno dei Contratti di Finanziamento Integrativi, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto di Finanziamento Quadro e/o nei Contratti di Finanziamento Integrativi, a seconda del caso, a meno che tale inadempimento non sia rimediato nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui la relativa obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta;
- (b) uno o più Finanziamenti vengano utilizzati dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.3 (*Scopo*) del presente Contratto di Finanziamento Quadro;
- (c) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (*Obblighi di Informazione*) e 10 (*Obblighi della Parte Finanziata*) non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato.

11.2.2 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto di Finanziamento Quadro e/o i Contratti di Finanziamento Integrativi ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*Risoluzione*) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi avrà effetto immediato.

11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.2 (*Efficacia della risoluzione*):

- (a) tutti i Finanziamenti saranno immediatamente revocati e ogni importo messo a disposizione cancellato; e

- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione dei Finanziamenti non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi, salvo ogni maggior danno.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 (*Eventi di Decadenza*) e 11.2 (*Eventi di Risoluzione*) che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (*Efficacia del recesso*), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto di Finanziamento Quadro e dai Contratti di Finanziamento Integrativi ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 (*Restituzione dei Finanziamenti*):

- (a) al verificarsi di una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*) e 11.2.1 (*Risoluzione*) che precedono;
- (b) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (c), nel caso in cui una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata nel presente Contratto di Finanziamento Quadro o in qualsiasi Allegato o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro (inclusi i Contratti di Finanziamento Integrativi) sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi le ragioni di credito della Parte Finanziatrice secondo il ragionevole giudizio della stessa, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;
- (c) nel caso in cui la Parte Finanziata si trovi in stato di insolvenza o sia assoggettata ad una qualsiasi Procedura Concorsuale alla stessa applicabile;
- (d) nel caso in cui una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (*D.Lgs. 231/2001*) e 8.1.8 (*Codice Etico e Modello della Parte Finanziatrice*) sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata
- (e) qualora nei confronti della Parte Finanziata (i) vi sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o (ii) sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi sub (i) e (ii), un "**Sanzione**").

Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto di Finanziamento Quadro e/o dai Contratti di Finanziamento Integrativi ai sensi dell'Articolo 11.3.1 (*Recesso*) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto di Finanziamento Quadro e/o dai Contratti di Finanziamento Integrativi, avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui il recesso diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 (*Efficacia del recesso*):

- (a) tutti i Finanziamenti saranno immediatamente revocati e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione dei Finanziamenti non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e/o dei Contratti di Finanziamento Integrativi.

12. PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del presente Contratto di Finanziamento Quadro dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto di Finanziamento Quadro sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN IT65S0760203200000000000011). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto in qualsiasi momento dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti i pagamenti effettuati in favore della Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro dovranno indicare nella relativa causale gli estremi del presente Contratto di Finanziamento Quadro e della Parte Finanziata.

12.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto di Finanziamento Quadro per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

13. DISPOSIZIONI VARIE

13.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto di Finanziamento Quadro sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.

13.2 Beneficio del Contratto di Finanziamento Quadro

Il presente Contratto di Finanziamento Quadro è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

13.3 Termine essenziale

I termini previsti nel presente Contratto di Finanziamento Quadro sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.

13.4 Modifiche e tolleranze

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.9 della Convenzione, il presente Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.

13.5 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto di Finanziamento Quadro.

13.6 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto di Finanziamento Quadro risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità

ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto di Finanziamento Quadro, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

13.7 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto di Finanziamento Quadro e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative alla Parte Finanziata che la Parte Finanziatrice consideri necessarie. La Parte Finanziatrice si asterrà da utilizzare le informazioni ricevute in connessione con il presente Contratto di Finanziamento Quadro per svolgere attività che possano ledere gravemente gli interessi commerciali della Parte Finanziata.

13.8 Indennizzo

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto di Finanziamento Quadro, ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da essa rese nel presente Contratto di Finanziamento Quadro. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto di Finanziamento Quadro previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

13.9 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

13.10 Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto di Finanziamento Quadro e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, la Parte Finanziata prende atto e consente, ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di *privacy*) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

13.11 Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro dovrà essere effettuata per iscritto. Salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto di Finanziamento Quadro, dovrà essere effettuata via PEC e, con riferimento alle comunicazioni dalla Banca a CDP, inserendo sempre per conoscenza l'indirizzo email ambiente.territorio@cdp.it. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e da quest'ultima alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

[●]

[Via / Piazza] [●]

Città [●] CAP [●]

PEC: [●]

All'attenzione di: [●]

Per la Parte Finanziatrice:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4
00185 Roma
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Email: ambiente.territorio@cdp.it
All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

13.12 Ruolo dell'Agente di Calcolo

Ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro CDP agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 Legge applicabile

Il presente Contratto di Finanziamento Quadro è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

14.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Quadro sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente accordo, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile.

Distinti saluti.

[Banca]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale]
[Firma]

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto di Finanziamento Quadro:

- 1) Articolo 2.2 (*Contratti di Finanziamento Integrativi*);
- 2) Articolo 2.3 (*Scopo*);
- 3) Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*);
- 4) Articolo 4 (*Erogazione dei Finanziamenti*);
- 5) Articolo 6.2 (*Divieto di rimborso anticipato facoltativo*);
- 6) Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*);
- 7) Articolo 6.5 (*Imputazione dei rimborsi*);
- 8) Articolo 7 (*Trattamento fiscale, spese e costi*);
- 9) Articolo 10 (*Obblighi della Parte Finanziata*);
- 10) Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*);
- 11) Articolo 12 (*Pagamenti*);
- 12) Articolo 13.8 (*Indennizzo*);
- 13) Articolo 14.2 (*Foro competente*)

[Banca]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale]
[Firma]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO 2017 (PROPOSTA)

[rif. n. [●] di Contratto di Finanziamento Quadro]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

E-mail: ambiente.territorio@cdp.it

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di:

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO

tra

- (1) [●] una banca con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al n. [●], Codice Fiscale [●] e Partita IVA n. [●], iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]] (la "**Banca**" o la "**Parte Finanziata**");

e

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" o in qualità di agente di calcolo, l' "**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE:

- 1 ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 ("**ABI**") in data 3 luglio 2017 (la "**Convenzione**"), in data [●] la Banca e CDP hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**");
- 2 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2.1 (*Messa a disposizione dei Finanziamenti*) del Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziata intende richiedere la concessione di un Finanziamento, tramite la conclusione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'articolo 2.2 (*Contratti di Finanziamento Integrativi*) del Contratto di Finanziamento Quadro (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Integrativo**");
- 3 la Parte Finanziata, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento, è disposta a concludere il presente Contratto di Finanziamento Integrativo ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 1.2 I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro.
- 1.3 Le regole di interpretazione di cui agli articoli da 1.3 a 1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

2. IL FINANZIAMENTO

2.1 Concessione del Finanziamento

2.1.1 La Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata concordano che, ai sensi dell'articolo 2.1 (*Messa a disposizione dei Finanziamenti*) e 2.2 (*Contratti di Finanziamento Integrativi*) del Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice la concessione di un Finanziamento per un importo massimo pari ad Euro [●].

2.1.2 Qualora il presente Contratto di Finanziamento Integrativo sia concluso in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2.2 (*Contratti di Finanziamento Integrativi*) del Contratto di Finanziamento Quadro, la relativa Erogazione 2017 sarà da Voi dovuta alla Data di Erogazione 2017, ossia alla data del 30 novembre 2017, come meglio specificato nella Richiesta di Utilizzo Banca redatta secondo il modello allegato *sub* (A) al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

2.2 Termini e condizioni

Restano salvi tutti i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro non modificate dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

3. DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 3. La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il presente Contratto di Finanziamento Integrativo facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla data di conclusione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall'articolo 8.2 (*Effettività delle dichiarazioni e garanzie*) del Contratto di Finanziamento Quadro:

3.1.1 la Parte Finanziata dichiara di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, entro la data di conclusione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione di cui all'articolo 2.2.6 del Contratto di Finanziamento Quadro e che l'eventuale documentazione di cui all'articolo 2.2.6 del Contratto di Finanziamento Quadro non consegnata alla Parte Finanziatrice entro la data di conclusione del presente Contratto deve intendersi già in possesso di quest'ultima, in quanto precedentemente trasmessa, e tutt'ora in corso di validità e non modificata;

3.1.2 la Parte Finanziata dichiara che l'Istruttoria svolta dalla Parte Finanziata con riferimento ai Contratti di Finanziamento Beneficiario e ai Documenti per l'Istruttoria ha avuto esito positivo;

3.1.3 la Parte Finanziata dichiara che tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione a e/o in esecuzione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo e/o della Richiesta di Utilizzo Banca, nonché i dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete;

3.1.4 la Parte Finanziata dichiara che tutte le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 8 (*Dichiarazioni e garanzie*) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, accurate, complete e corrette alla data di conclusione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo e che le stesse saranno veritiere, accurate, complete e corrette anche alla Data di Erogazione di cui al precedente articolo 2.1.2.

4. PRESUPPOSTI

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta la documentazione di cui all'articolo 2.2.6 del Contratto di Finanziamento Quadro unitamente alla proposta del presente Contratto di Finanziamento Integrativo e alla Richiesta di Utilizzo Banca, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all'articolo 3.1 (*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione*) del Contratto di Finanziamento Quadro, costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l'effettuazione dell'Erogazione 2017.

5. MANCATA EROGAZIONE

Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse stato erogato, in tutto o in parte, il Finanziamento entro la Data di Erogazione di cui al precedente articolo 2.1.2, a causa, tra l'altro, (i) del mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nell'articolo 3 del Contratto di Finanziamento Quadro secondo i termini previsti, ovvero (ii) dell'inadempimento della Parte Finanziata al Contratto di Finanziamento Quadro o al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, a seconda dei casi, risolto a tutti gli effetti, ovvero ridotto all'importo effettivamente erogato, fermo restando, *mutatis mutandis*, quanto previsto dall'articolo 3.3 (*Costi*) del Contratto di Finanziamento Quadro.

6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

6.1 Legge applicabile

Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

6.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Qualora, entro la Data di Erogazione di cui all'articolo 2.1.2 non abbiate comunicato la Vostra intenzione di non accettare la presente proposta, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso. Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora diate corso alla Erogazione 2017, secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro.

Distinti saluti

[Banca]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale]
[Firma]

ALLEGATO (A) AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO RICHIESTA DI UTILIZZO BANCA 2017

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4
00185 Roma
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
E-mail: ambiente.territorio@cdp.it
All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: Richiesta di Utilizzo Banca

Parte Finanziata

Denominazione: [●]

Codice Fiscale: [●]

Codice ABI: [●]

Codice ABI Gruppo: [●]

Soggetto Autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo Banca: [●] [indicare nome, cognome e qualifica]

Estremi dell'autorizzazione: [●]

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo Banca ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo in data [●] (il "Contratto di Finanziamento Integrativo"), I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo Banca hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro (come definito nel Contratto di Finanziamento Integrativo). La presente Richiesta di Utilizzo Banca è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo Banca

Data di Erogazione 2017: 30 novembre 2017

Importo dell'Erogazione 2017, pari all'importo totale dei Tributi 2017: Euro [●]

La Banca dichiara inoltre:

- a) che l'Istruttoria propedeutica alla presente Erogazione 2017 ha avuto esito positivo; e
- b) che l'importo dell'Erogazione 2017 richiesta è pari a tutte le Erogazioni Beneficiario 2017 dovute dalla Banca ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario 2017 relative alla Data di Erogazione cui si riferisce la presente Richiesta di Utilizzo Banca.

L'Erogazione 2017 dovrà essere regolata sul Conto Corrente Banca indicato nel Contratto di Finanziamento Quadro. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile.

Distinti saluti

[Banca]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

[Firma]

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO 2018 (PROPOSTA)

[rif. n. [●] di Contratto di Finanziamento Quadro]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

E-mail: ambiente.territorio@cdp.it

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di:

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO

tra

- (1) [●] una banca con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al n. [●], Codice Fiscale [●] e Partita IVA n. [●], iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]] (la "**Banca**" o la "**Parte Finanziata**");

e

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" o in qualità di agente di calcolo, l' "**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE:

- 1 ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 ("**ABI**") in data 3 luglio 2017 (la "**Convenzione**"), in data [●] la Banca e CDP hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**");
- 2 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2.1 (*Messa a disposizione dei Finanziamenti*) del Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziata intende richiedere la concessione di un Finanziamento, tramite la conclusione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'articolo 2.2 (*Contratti di Finanziamento Integrativi*) del Contratto di Finanziamento Quadro (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Integrativo**");
- 3 la Parte Finanziata, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento, è disposta a concludere il presente Contratto di Finanziamento Integrativo ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 1.2 I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro.
- 1.3 Le regole di interpretazione di cui agli articoli da 1.3 a 1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

2. IL FINANZIAMENTO

2.1 Concessione del Finanziamento

2.1.1 La Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata concordano che, ai sensi dell'articolo 2.1 (*Messa a disposizione dei Finanziamenti*) e 2.2 (*Contratti di Finanziamento Integrativi*) del Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice la concessione di un Finanziamento per un importo massimo pari ad Euro [●].

2.1.2 Qualora il presente Contratto di Finanziamento Integrativo sia concluso in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2.2 (*Contratti di Finanziamento Integrativi*) del Contratto di Finanziamento Quadro, la relativa Erogazione 2018 sarà da Voi dovuta alla Data di Erogazione 2018, ossia alla data del 30 novembre 2018, come meglio specificato nella Richiesta di Utilizzo Banca redatta secondo il modello allegato *sub* (A) al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

2.2 Termini e condizioni

Restano salvi tutti i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro non modificate dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

3. DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 3. La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il presente Contratto di Finanziamento Integrativo facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla data di conclusione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall'articolo 8.2 (*Effettività delle dichiarazioni e garanzie*) del Contratto di Finanziamento Quadro:

3.1.1 la Parte Finanziata dichiara di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, entro la data di conclusione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione di cui all'articolo 2.2.6 del Contratto di Finanziamento Quadro e che l'eventuale documentazione di cui all'articolo 2.2.6 del Contratto di Finanziamento Quadro non consegnata alla Parte Finanziatrice entro la data di conclusione del presente Contratto deve intendersi già in possesso di quest'ultima, in quanto precedentemente trasmessa, e tutt'ora in corso di validità e non modificata;

3.1.2 la Parte Finanziata dichiara che l'Istruttoria svolta dalla Parte Finanziata con riferimento ai Contratti di Finanziamento Beneficiario e ai Documenti per l'Istruttoria ha avuto esito positivo;

3.1.3 la Parte Finanziata dichiara che tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione a e/o in esecuzione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo e/o della Richiesta di Utilizzo Banca, nonché i dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete;

3.1.4 la Parte Finanziata dichiara che tutte le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 8 (*Dichiarazioni e garanzie*) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, accurate, complete e corrette alla data di conclusione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo e che le stesse saranno veritiere, accurate, complete e corrette anche alla Data di Erogazione di cui al precedente articolo 2.1.2.

4. PRESUPPOSTI

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta la documentazione di cui all'articolo 2.2.6 del Contratto di Finanziamento Quadro unitamente alla proposta del presente Contratto di Finanziamento Integrativo e alla Richiesta di Utilizzo Banca, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all'articolo 3.1 (*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione*) del Contratto di Finanziamento Quadro, costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l'effettuazione dell'Erogazione 2018.

5. MANCATA EROGAZIONE

Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse stato erogato, in tutto o in parte, il Finanziamento entro la Data di Erogazione di cui al precedente articolo 2.1.2, a causa, tra l'altro, (i) del mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nell'articolo 3 del Contratto di Finanziamento Quadro secondo i termini previsti, ovvero (ii) dell'inadempimento della Parte Finanziata al Contratto di Finanziamento Quadro o al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, a seconda dei casi, risolto a tutti gli effetti, ovvero ridotto all'importo effettivamente erogato, fermo restando, *mutatis mutandis*, quanto previsto dall'articolo 3.3 (*Costi*) del Contratto di Finanziamento Quadro.

6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

6.1 Legge applicabile

Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

6.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Qualora, entro la Data di Erogazione di cui all'articolo 2.1.2 non abbiate comunicato la Vostra intenzione di non accettare la presente proposta, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso. Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora diate corso alla Erogazione 2018 secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro.

Distinti saluti

[Banca]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale]
[Firma]

ALLEGATO (A) AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO RICHIESTA DI UTILIZZO BANCA 2018

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

E-mail: ambiente.territorio@cdp.it

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: Richiesta di Utilizzo Banca

Parte Finanziata

Denominazione: [●]

Codice Fiscale: [●]

Codice ABI: [●]

Codice ABI Gruppo: [●]

Soggetto Autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo Banca: [●] [indicare nome, cognome e qualifica]

Estremi dell'autorizzazione: [●]

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo Banca ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo in data [●] (il "**Contratto di Finanziamento Integrativo**"), I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo Banca hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro (come definito nel Contratto di Finanziamento Integrativo). La presente Richiesta di Utilizzo Banca è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo Banca

Data di Erogazione 2018: 30 novembre 2018

Importo dell'Erogazione 2018, pari all'importo totale dei Tributi 2018: Euro [●]

La Banca dichiara inoltre:

- a) che l'Istruttoria propedeutica alla presente Erogazione 2018 ha avuto esito positivo; e
- b) che l'importo dell'Erogazione 2018 richiesta è pari a tutte le Erogazioni Beneficiario 2018 dovute dalla Banca ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario 2018 relative alla Data di Erogazione cui si riferisce la presente Richiesta di Utilizzo Banca.

L'Erogazione 2018 dovrà essere regolata sul Conto Corrente Banca indicato nel Contratto di Finanziamento Quadro. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile.

Distinti saluti

[Banca]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale]
[Firma]

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

MODELLO DI LETTERA DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

[su carta intestata di CDP]

POSIZIONE [●] (*)

Spett.le

[●] [denominazione e indirizzo della Banca]

Alla cortese attenzione di: [●]

Roma, [data]

Oggetto: Lettera di Accettazione

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Vostra proposta di contratto di finanziamento quadro datata [●] (la “**Proposta di Contratto di Finanziamento Quadro**”) relativa alla stipula di un contratto di finanziamento quadro (il “**Contratto di Finanziamento Quadro**”) tra la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“**CDP**”), in qualità di parte finanziatrice e [●] [inserire denominazione della Banca] (la “**Parte Finanziata**”), in qualità di parte finanziata, da stipularsi ai sensi della convenzione sottoscritta in data 3 luglio 2017 (la “**Convenzione**”).

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Lettera di Accettazione e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione.

Con la presente Lettera di Accettazione, Vi comunichiamo la nostra integrale accettazione dei termini e delle condizioni del Contratto di Finanziamento, così come previsti nella Proposta di Contratto di Finanziamento Quadro.

In conseguenza di quanto precede, in applicazione di quanto previsto all'articolo 4.4 della Convenzione, il Contratto di Finanziamento Quadro si considera ad ogni effetto perfezionato a partire dal momento in cui la Parte Finanziata abbia ricevuto all'indirizzo PEC di cui all'articolo 4.4 della Convenzione, la notifica di avvenuta consegna, con precisa indicazione temporale, della *e-mail* contenente la presente Lettera di Accettazione previamente compilata, sottoscritta con firma digitale e munita di validazione temporale, indipendentemente dalla avvenuta lettura da parte da parte Vostra di detta *email*.

Cordiali saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

[Nome e Qualifica]

[Firma]

(*) numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento

ALLEGATO 4 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
E-mail: ambiente.territorio@cdp.it
All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione della Banca

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di contratto di finanziamento quadro (il “**Contratto di Finanziamento Quadro**”) inviatavi unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 2.2.6 del Contratto di Finanziamento Quadro si allega e, ove specificato, dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità della Banca di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro e i Contratti di Finanziamento Integrativi, ed in particolare [●] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [●] del [●]] di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [●] la Banca ha trasmesso a CDP [●] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [●] del [●]], ai cui sensi la Banca ha i poteri e le capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro e i Contratti di Finanziamento Integrativi e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [●] [inserire una data non anteriore a 6 mesi precedenti alla data della presente comunicazione], con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca è stato consegnato a CDP in data [inserire una data non anteriore a 6 mesi precedenti alla data della presente comunicazione] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione della Banca];
- si comunica che le persone autorizzate a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento Quadro e i Contratti di Finanziamento Integrativi sono [il dott. [●] e il dott. [●],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del / dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [●] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che le persone autorizzate a richiedere ciascuna Erogazione sono [il dott. [●] e il dott. [●],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del / dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [●] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità].

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Banca]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale]
[Firma]

ALLEGATO 2 ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO 2017 (PROPOSTA)

[Banca]

[indirizzo],

alla cortese attenzione di: [●]

[luogo], [data]

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di:

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Tra

[●] [nome e cognome], nato a [●], il [●] e residente in [●], via/piazza [●], C.F. [●]

- ☐ titolare di reddito di impresa / titolare di reddito di lavoro autonomo / esercente attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. 633/1972, avente sede legale e/o operativa nei Territori, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017 (come di seguito definito);

[oppure, in caso di persona giuridica]

[●] [nome e cognome], in qualità di [●] [indicare la carica], [●] [indicare la ragione sociale], con sede legale in [●], Via/Piazza [●], C.F. e partita IVA [●] ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] n. [●],

- ☐ titolare di reddito di impresa / titolare di reddito di lavoro autonomo / esercente attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. 633/1972, avente sede legale e/o operativa nei Territori, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017 (come di seguito definito);

(di seguito, il "Beneficiario" o il "Prenditore")

e

[●] una banca, con sede legale in [●], [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al n. [●], Codice Fiscale [●] e Partita IVA n. [●] iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]], in qualità di parte finanziatrice (nel prosieguo, la "Banca" o la "Parte Finanziatrice").

(La Banca e il Beneficiario, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE:

- (A) a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016, il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (il "D.L. 189/2016"), ha previsto una serie di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici, tra i quali, all'articolo 48, la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari in favore dei soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo D.L. 189/2016;
- (B) l'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (il "D.L. 8/2017"), ha previsto, tra l'altro, al comma 1, una serie di modifiche all'articolo 48 del D.L. 189/2016, in particolare disponendo la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 e stabilendo che il relativo versamento avvenga entro il 16 dicembre 2017;
- (C) il comma 3 del medesimo articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che (i) fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2017, per il pagamento dei tributi sospesi ai sensi dell'articolo 48 del D.L. 189/2016, nonché per i tributi dovuti dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possano chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, da erogare il 30 novembre 2017; (ii) al fine di erogare i finanziamenti di cui al precedente punto (i), i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**") e ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di Euro 380 milioni (trecentoottantamiloni/00) per l'anno 2017 (il "**Plafond 2017**"), ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni; e (iii) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano concesse le garanzie dello Stato di cui al medesimo comma 3 e siano definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse (il "**Decreto Garanzia**");

- (D) il comma 4 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che i finanziamenti di cui al comma 3 del medesimo articolo possano essere altresì richiesti dai soggetti ivi previsti fino a un ammontare massimo di Euro 180 milioni (centoottantamiloni/00) per l'anno 2018 (il "**Plafond 2018**" e, congiuntamente al Plafond 2017, il "**Plafond Complessivo**"), da erogare il 30 novembre 2018, per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e che il relativo versamento avvenga entro il 16 dicembre 2018;
- (E) il comma 5 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, siano corrisposti ai soggetti finanziatori di cui all'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017 mediante un credito di imposta (il "**Credito d'Imposta**") di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovute. Il Credito d'Imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale è restituita dai soggetti finanziati a valere sul Plafond 2017 a partire dal 1° gennaio 2020 e dai soggetti finanziati a valere sul Plafond 2018 a partire dal 1° gennaio 2021, in entrambi i casi in cinque anni decorrenti dall'avvio del rimborso del capitale e secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento. Il medesimo contratto di finanziamento prevede, altresì, che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018;
- (F) i commi da 6 a 8 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 prevedono che (i) i soggetti finanziatori di cui al citato comma 3 comunichino all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione, con il medesimo privilegio che assiste i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento; (ii) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato il 31 maggio 2017, siano stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione alla medesima Agenzia, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del precedente punto (i) (il "**Provvedimento**"); e (iii) ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del Credito d'Imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori;
- (G) il comma 9 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che l'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 del medesimo articolo 11 sia riconosciuto nei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e che il Commissario straordinario istituisca e curi un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al medesimo articolo 11, comma 3, per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;
- (H) il comma 13 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto, tra l'altro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 5 del medesimo articolo 11, uno stanziamento, per l'anno 2018, di Euro 51,98 milioni;
- (I) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 3 del D.L. 8/2017, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49, hanno sottoscritto in data 3 luglio 2017 la convenzione di cui in premessa (C) (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il Plafond Complessivo per i fini di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, del D.L. 8/2017, in particolare sottoscrivendo con le Banche (come definite nella Convenzione) i Contratti di Finanziamento (come definiti nella Convenzione) al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come di seguito definiti);
- (J) ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Convenzione, CDP e la Banca hanno sottoscritto in data [●] un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), ai cui sensi: (i) CDP ha messo a disposizione della Banca, i Finanziamenti CDP/Banca (come di seguito definiti), che costituiscono la provvista per la concessione da parte della Banca dei Finanziamenti Beneficiario (come definiti nella Convenzione) (ii) sono stati o saranno conclusi tra CDP e la Banca, subordinatamente alla stipula di uno o più Contratti di Finanziamento Beneficiario (come di seguito definiti), dei contratti di finanziamento integrativi (i "**Contratti di Finanziamento Integrativi**"), propedeutici all'esatta quantificazione dell'ammontare dei Finanziamenti

CDP/Banca e all'erogazione delle relative somme;

(K) Il Beneficiario dichiara:

- a) di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione; e
- b) di aver richiesto alla Banca la concessione di un Finanziamento Beneficiario per i fini di cui all'Articolo 2.2 (Scopo) del presente Contratto (come di seguito definito);

(L) la Banca, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a concedere al Beneficiario il Finanziamento Beneficiario richiesto ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Le Premesse e gli Allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

1.2 Oltre ai termini definiti nelle Premesse o altrove nel presente Contratto, i termini sotto elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

“Autorizzazione di Spesa” indica l'autorizzazione di spesa di Euro 51.980.000,00 (cinquantunomilioninovecentottantamila/00) recata per l'anno 2018 dall'articolo 11, comma 13, del D.L. 8/2017, ovvero il diverso importo che fosse formalmente comunicato a CDP dal Ministero dell'economia e delle finanze

“Conto Corrente Vincolato” indica il conto corrente bancario infruttifero acceso dal Beneficiario presso la Banca con IBAN [●], sul quale verrà erogata l'Erogazione a valere sul Finanziamento e fermo restando che le somme accreditate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei Tributi 2017.

“Contratto” indica il presente Contratto di Finanziamento Beneficiario, le sue Premesse ed ogni suo Allegato.

“Contratto di Finanziamento Beneficiario” indica ciascun contratto di finanziamento avente ad oggetto la messa a disposizione ed erogazione dei Finanziamenti Beneficiario (incluso il presente Contratto).

“Data di Erogazione” indica il 30 novembre 2017.

“Data di Pagamento Interessi” indica il 31 dicembre 2018, in cui saranno corrisposti in unica soluzione gli interessi a valere sul Finanziamento, calcolati per il relativo Periodo di Interessi, e (ii) gli interessi a valere sulle somme rimborsate anticipatamente entro il 31 dicembre 2018 (incluso), ivi inclusi gli interessi a valere sulle Giacenze 2017.

“Data/e di Pagamento Capitale” indica (a) il giorno 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno solare (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), in cui dovrà essere rimborsata, per tutto il relativo Periodo di Ammortamento, ciascuna rata di capitale a valere sul Finanziamento. Resta inteso che la prima Data di Pagamento Capitale cadrà il 30 giugno 2020 (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) e che l'ultima Data di Pagamento Capitale coinciderà con il 31 dicembre 2024 (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo). Resta inoltre inteso che, nei casi di cui agli Articoli 7 (*Rimborso Anticipato*) e 11 (*Eventi Rilevanti*), Data di Pagamento Capitale indica altresì il 30 giugno 2018, il 31 dicembre 2018, il 30 giugno 2019 e il 31 dicembre 2019.

“Documenti per l'Istruttoria” indica l'autodichiarazione redatta secondo l'Allegato 3 al presente Contratto.

“Erogazione” indica l'erogazione di somme a valere sul Finanziamento.

“Evento di Decadenza” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*).

“Evento di Recesso” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 (*Recesso*).

“Evento Rilevante” indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

“Evento di Risoluzione” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 (*Risoluzione totale del Contratto*) e all'Articolo 11.2.2 (*Risoluzione parziale del Contratto*).

“**Finanziamento**” ha il significato di cui all’Articolo 2.1 (*Concessione ed erogazione del Finanziamento*).

“**Finanziamento/i Beneficiario**” indica i finanziamenti di cui all’articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017, assistiti dalla Garanzia Finanziamento Beneficiario, accordati ai beneficiari dalle banche, al fine di finanziare il pagamento dei Tributi 2017.

“**Finanziamento CDP/Banca**” indica ciascun finanziamento concesso o da concedersi da CDP alla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi di volta in volta stipulati, volto a fornire la provvista per l’erogazione dei Finanziamenti Beneficiario da parte della Banca medesima.

“**Garanzia Finanziamento Beneficiario**” indica la garanzia dello Stato di cui all’articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017, come concessa e regolata dal Decreto Garanzia, che garantisce alle banche il rimborso integrale dei Finanziamenti Beneficiario stipulati nonché delle spese di gestione strettamente necessarie.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in Euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.

“**Importo Massimo**” ha il significato di cui all’Articolo 2.1 (*Concessione ed erogazione del Finanziamento*).

“**Periodo di Interessi**” indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere sul Finanziamento il Periodo di Pre-Ammortamento e il Periodo di Ammortamento, in cui maturano interessi calcolati al Tasso di Interesse.

“**Periodo di Ammortamento**” indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento, il periodo decorrente dal 1° gennaio 2020 (incluso) al 31 dicembre 2024 (incluso).

“**Periodo di Pre-Ammortamento**” indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione (esclusa) al 31 dicembre 2019 (incluso).

“**Plafond**” indica, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017, l’importo di Euro 380.000.000,00 (trecentoottantamiliardi/00), ovvero il diverso minor importo che garantisca il rispetto dell’Autorizzazione di Spesa; ovvero il diverso maggior importo che possa essere in futuro stabilito da norme di legge o aventi forza di legge e previa positiva delibera dei competenti organi di CDP; e che, in ogni caso, corrisponde all’esposizione massima complessiva in linea capitale che CDP assumerà per effetto dei Finanziamenti erogati di cui alla presente Convezione.

“**Procedure Concorsuali**” indica (i) il fallimento, l’amministrazione straordinaria, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati e qualunque altra procedura concorsuale applicabile al Beneficiario; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).

“**Richiesta di Utilizzo**” indica la richiesta di Erogazione inviata dal Beneficiario alla Banca, nella forma di cui all’Allegato 1 (*Richiesta di Utilizzo*).

“**TARGET2**” indica il *Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2*.

“**Tasso di Interesse**” indica il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi sull’Erogazione effettuata a valere sul Finanziamento, pari al Tasso di Riferimento.

“**Tasso di Riferimento**” indica il tasso determinato dalla Banca e che sarà pari, per ciascun Periodo di Interessi, al tasso di riferimento applicabile al Finanziamento CDP/Banca, come calcolato da CDP ai sensi della definizione di “Tasso di Riferimento” contenuta nella Convezione, che il Beneficiario dichiara di ben conoscere.

“**Territori**” indica i territori di cui all’articolo 1 del D.L. 189/2016.

“**Tributi 2017**” indica:

1. i tributi sospesi per il periodo compreso [da indicare a cura del Beneficiario]:
 - tra il 24 agosto 2016 e il 30 novembre 2017, qualora il Beneficiario abbia sede legale e/o operativa nei territori di cui all’allegato 1 al D.L. 189/2016; ovvero
 - tra il 26 ottobre 2016 e il 30 novembre 2017, qualora il Beneficiario abbia sede legale e/o operativa nei territori di cui all’allegato 2 al D.L. 189/2016; ovvero

- tra il 18 gennaio 2017 e il 30 novembre 2017, qualora il Beneficiario abbia sede legale e/o operativa nei territori di cui all'allegato 2-bis al D.L. 189/2016; nonché

2. i tributi dovuti per il periodo compreso dal 1° al 31 dicembre 2017.

1.3 Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto ogni riferimento a:

“**Banca**”, “**Parte Finanziatrice**”, “**Beneficiario**” o “**Prenditore**” sarà interpretato in modo da includere i relativi successori, aventi causa e cessionari;

“**Allegato**” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

“**Paragrafo**” e/o “**Articolo**” sarà interpretato come un riferimento ad un paragrafo e/o articolo del presente Contratto;

“**autorità**” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Banca e/o sul Beneficiario;

“**autorizzazione**” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso (e i riferimenti all'ottenimento di un'“autorizzazione” devono essere interpretati conformemente), emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;

“**debito**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“**imposta**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l'IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“**mese**” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del codice civile;

“**persistente**” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte di CDP o non sia stato sanato dalla Banca conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

1.4 Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all'IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.

1.5 Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l'altro genere, l'uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.6 Lista degli allegati (l'“**Allegato/i**”) al presente Contratto:

- Allegato 1 (*Richiesta di Utilizzo*);
- Allegato 2 (*Documento di Sintesi*);
- Allegato 3 (*Autodichiarazione del Beneficiario*).

2. IL FINANZIAMENTO

2.1 Concessione ed erogazione del Finanziamento

Con la conclusione del presente Contratto, la Banca concede al Beneficiario, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del D.L. 8/2017, un finanziamento erogabile in una soluzione (il “**Finanziamento**”) di importo massimo pari ad Euro [●] (l'“**Importo Massimo**”) e comunque entro il limite dell'esaurimento del Plafond, secondo i termini e le condizioni previste nel presente Contratto ed in conformità con quanto previsto dalla Convenzione e nel rispetto dell'Autorizzazione di Spesa.

2.2 Scopo

Il Finanziamento potrà essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei Tributi 2017.

2.3 Documenti accessori

- 2.3.1** Le Parti si danno reciprocamente atto che, unitamente alla proposta di conclusione del presente Contratto, la Parte Finanziatrice ha ricevuto dal Beneficiario i Documenti per l'Istruttoria.
- 2.3.2** Resta inteso che (i) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice dei Documenti per l'Istruttoria, unitamente alla proposta di Contratto, costituisce condizione essenziale per il positivo completamento del processo istruttorio da parte della Banca e (ii) la Banca effettuerà sui Documenti per l'Istruttoria esclusivamente un controllo di completezza documentale, che non comporta responsabilità per la Banca in merito alla veridicità dei contenuti degli stessi ricevuti dai Beneficiari.

3. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO – CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Erogazione del Finanziamento

- 3.1.1** Il Finanziamento sarà erogato in una soluzione per un importo non superiore all'Importo Massimo e comunque entro il limite dell'esaurimento del Plafond e nel rispetto dell'Autorizzazione di Spesa.
- 3.1.2** L'Erogazione a valere sul Finanziamento sarà effettuata mediante accredito delle relative somme sul Conto Corrente Vincolato intestato al Beneficiario e le stesse rimarranno indisponibili per il Beneficiario sino alla data in cui i Tributi 2017 dovranno essere pagati.
- 3.1.3** La Banca provvederà ad effettuare l'Erogazione in pari data e con la medesima valuta dell'erogazione da essa ricevute da CDP a valere sul Contratto di Finanziamento CDP/Banca.
- 3.1.4** Al fine di garantire che l'Erogazione sia utilizzata in coerenza con lo scopo del Finanziamento di cui all'Articolo 2.2 (Scopo), il Prenditore conferisce alla Banca istruzioni irrevocabili di pagamento, affinché questa provveda direttamente al pagamento dei Tributi 2017. Resta inteso che la Banca procederà ad effettuare l'Erogazione e l'accredito delle relative somme sul Conto Corrente Vincolato esclusivamente al fine di dare esecuzione a tale istruzione di pagamento e non saranno, in ogni caso, ammessi differenti utilizzi delle somme a valere sull'Erogazione.
- 3.1.5** Resta inteso che la Banca non assumerà alcuna responsabilità nei confronti del Beneficiario con riferimento al pagamento dei Tributi 2017, tranne nei casi di dolo o colpa grave.

3.2 Giacenze 2017

- 3.2.1** Il Beneficiario prende atto e accetta che tutte le somme giacenti sul Conto Corrente Vincolato che non siano state utilizzate per il pagamenti dei Tributi 2017 al 31 dicembre 2017 (le "**Giacenze 2017**"), non potranno più essere utilizzate dal Beneficiario e comporteranno l'obbligo di rimborso anticipato totale o parziale del Finanziamento entro la data del 28 febbraio 2018. A tal fine, il Beneficiario prende atto e accetta che la Banca potrà trattenere tali Giacenze 2017 sul Conto Corrente Vincolato fino al 28 febbraio 2018 e autorizza, sin d'ora, la Banca a prelevare tali somme e ad imputarle a rimborso dell'importo in linea capitale dovuto dal Beneficiario ai sensi presente Contratto. Tali somme saranno restituite dalla Banca a CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro. Resta inteso che, ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, la Banca non darà corso al rimborso a CDP delle Giacenze 2017 laddove queste ultime siano di importo inferiore o pari a Euro 12,00.

3.3 Condizioni sospensive all'Erogazione

- 3.3.1** L'obbligazione della Parte Finanziatrice di procedere all'Erogazione sarà soggetta all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive:
- a) ricezione da parte della Banca, della Richiesta di Utilizzo, in allegato al presente Contratto;
 - b) ricevimento da parte della Banca dell'erogazione del Finanziamento CDP/Banca entro la Data di Erogazione;
 - c) assenza di contestazioni in merito all'efficacia e validità della Garanzia Finanziamento Beneficiario.
- 3.3.2** Con riferimento alla condizione sospensiva di cui all'Articolo 3.3.1 lett. (b), il Beneficiario è a conoscenza del fatto che, e accetta che, le risorse per la concessione del Finanziamento CDP/Banca e dei Finanziamenti Beneficiario sono reperite a valere sulla provvista messa a disposizione da CDP, nel rispetto della capienza del Plafond e nel rispetto dell'Autorizzazione di Spesa. Il Beneficiario accetta quindi che, ove anche l'attività istruttoria della Banca fosse stata completata con esito positivo, nel caso in cui il Plafond fosse esaurito o l'Autorizzazione di Spesa non rispettata, la Erogazione richiesta non potrà avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico della Banca e/o di CDP.

- 3.3.3** Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3.3 non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell'esclusivo interesse della Banca la quale, pertanto, potrà, a suo insindacabile giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciarvi, in tutto o in parte.

3.4 Mancate Erogazioni

Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sul Finanziamento entro il 30 novembre 2017 (incluso) per (i) il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nel presente Articolo 3, ovvero (ii) per l'inadempimento del Prenditore, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

4. INTERESSI

4.1 Tasso di Interesse

- 4.1.1** Il Tasso di Interesse applicabile all'Erogazione a valere sul Finanziamento sarà pari al Tasso di Interesse applicabile alla Data di Erogazione.

- 4.1.2** Resta inteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, ultimo periodo del D.L. 8/2017, con riferimento all'Erogazione, gli interessi matureranno per tutto il relativo periodo di Pre-Ammortamento e per tutto il relativo Periodo di Ammortamento e saranno integralmente corrisposti in un'unica soluzione alla Data di Pagamento Interessi.

- 4.1.3** L'ammontare degli interessi dovuti alla Data di Pagamento Interessi sarà determinato con riferimento al capitale versato all'Erogazione, applicando il relativo Tasso di Interesse (base di calcolo giorni 30/360) sull'ammontare in linea capitale dell'Erogazione effettuata e non rimborsata alla Data di Pagamento Interessi.

- 4.1.4** Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*), resta inteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.L. 8/2017, quanto dovuto dal Beneficiario alla Banca a titolo di interessi sul capitale erogato a valere sul Finanziamento, verrà pagato tramite la concessione, in favore della Banca, come meglio specificato all'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito d'Imposta*), di un Credito d'Imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese strettamente necessarie alla gestione del Finanziamento.

4.2 Interessi di mora in caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*)

- 4.2.1** In caso di ritardato pagamento da parte del Prenditore di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, maggiorato di 100 punti base in ragione d'anno, che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso) (su base di calcolo 30/360).

- 4.2.2** Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine del Prenditore e senza pregiudizio per la facoltà della Banca di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento del Prenditore. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

4.3 Limite legale al Tasso di Interesse

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse dell'Erogazione e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 4 dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (*"Disposizioni in materia di usura"*), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito dalla legge.

4.4 TAEG

Il tasso effettivo globale (TAEG) del Finanziamento sarà pari a quello risultante con riferimento all'Erogazione ed indicato nel documento di sintesi, che la Banca consegnerà/trasmetterà al Prenditore entro la Data di Erogazione.

5. RIMBORSO IN GENERALE

Il Beneficiario si obbliga a rimborsare tutti gli importi in linea capitale erogati a valere sul Finanziamento, secondo un piano di ammortamento all'italiana tarato sull'Erogazione, mediante pagamento di rate costanti posticipate, da corrispondersi ad ogni Data di Pagamento Capitale fino alla fine del Periodo di Ammortamento. Il rimborso delle somme dovute dal Beneficiario a titolo di interessi e spese di gestione dei finanziamenti avverrà secondo le modalità indicate al successivo Articolo 6.1.

6. PAGAMENTO MEDIANTE CREDITO D'IMPOSTA

6.1 Come mezzo esclusivo di pagamento delle somme dovute dal Beneficiario a titolo di: (i) interessi corrispettivi ai sensi dell'Articolo 4.1 (*Tasso di Interesse*) e (ii) spese di gestione dovute ai sensi del presente Contratto, le Parti prendono atto che viene concesso alla Banca, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del D.L. 8/2017 un credito di imposta di pari importo. Tale concessione determina l'integrale liberazione del Beneficiario dagli obblighi di rimborso per interessi e spese di gestione di ciascuna rata del Finanziamento fino alla fine del Periodo di Ammortamento, salvo quanto previsto dall'Articolo 7 (*Rimborso Anticipato*) e dall'Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*).

6.2 Il Credito di Imposta sarà utilizzato dalla Banca secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 e del Provvedimento.

7. RIMBORSO ANTICIPATO

7.1 Non è consentito alcun rimborso anticipato volontario parziale del Finanziamento.

7.2 Il Beneficiario ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) il rimborso anticipato volontario avvenga in coincidenza con una Data di Pagamento Capitale;
- (ii) il Beneficiario invii alla Banca, con un preavviso scritto di almeno 35 (trentacinque) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Pagamento Capitale in cui è previsto il rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento, una richiesta irrevocabile di rimborso anticipato.

7.3 Le Parti concordano che, nei casi di cui all'Articolo 11.2.2 (*Risoluzione parziale del Contratto*), non si potrà dar corso all'estinzione anticipata parziale del Finanziamento, ove la stessa sia effettuata per somme inferiori o pari ad Euro 12,00.

8. TRATTAMENTO FISCALE, SPESE E COSTI

La Banca e la Parte Finanziata riconoscono e prendono atto che tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi al presente Finanziamento, sotto qualsiasi forma, alla sua esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, ivi inclusi i Conti Correnti Vincolati, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto, ivi compresa l'imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, in quanto erogato nell'ambito della gestione separata di CDP, di cui all'articolo 5, comma 8, del citato decreto-legge n. 269/2003.

La Parte Finanziata si impegna a tenere comunque indenne e sollevata la Banca da eventuali oneri che la Banca stessa dovesse sostenere in relazione al trattamento tributario suddetto anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi interpretativi da parte delle competenti Autorità.

9. DICHIARAZIONI

Il Beneficiario rende alla Banca le seguenti dichiarazioni e dà atto che la Banca ha sottoscritto il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che le dichiarazioni contenute nel presente Articolo 9, sono vere, complete, corrette e accurate.

9.1 Informativa precontrattuale

Il Beneficiario dichiara di aver ricevuto copia del presente Contratto e del documento di sintesi di cui all'Allegato 2 (*Documento di Sintesi*) al presente Contratto.

9.2 Obbligazioni

Tutte le obbligazioni assunte dal Beneficiario nel presente Contratto sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.

9.3 Solvibilità [da inserire solo per i soggetti fallibili]

Il Beneficiario dichiara di non essere sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale.

9.4 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

9.4.1 Tutte le informazioni fornite dal Beneficiario alla Banca in relazione al e/o in esecuzione del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate (come, ad esempio, la dichiarazione di non essere sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale) sono veritiere, accurate, corrette e complete.

9.4.2 Il Beneficiario non ha omissso di fornire alla Banca alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Banca a non stipulare il Contratto.

9.5 Effettività delle dichiarazioni

Le dichiarazioni di cui al presente Articolo 9 avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette (a) alla Data di Erogazione e (b) ad ogni Data di Pagamento Capitale.

10. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

10.1 Obblighi generali

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Banca non siano state estinte ai sensi del presente Contratto, il Beneficiario si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nel presente Articolo 10 e riconosce che la Banca ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Banca.

10.2 Obblighi di fare

Il Beneficiario dovrà osservare, in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa ad esso applicabili, nonché le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. Il Beneficiario comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione che possano pregiudicare la capacità del Beneficiario di adempiere le obbligazioni assunte in forza del Contratto e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.3 Divieto di cessione

Il Beneficiario non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto.

La Banca potrà cedere integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto esclusivamente (i) a seguito della eventuale risoluzione del Contratto di Finanziamento Quadro, e (ii) in favore di una banca che abbia stipulato un contratto di finanziamento quadro con CDP (che sia ancora in corso al momento della cessione) a valere sul Plafond.

10.4 Obblighi ulteriori

Il Beneficiario si obbliga:

- (i) ad utilizzare il Finanziamento unicamente per lo scopo previsto all'Articolo 2.2 (*Scopo*) del presente Contratto; e
- (ii) a compiere tutte le azioni al fine di perfezionare e/o proteggere i diritti della Banca previsti dal Contratto, fermo restando che il Beneficiario si adegnerà ed eseguirà puntualmente le istruzioni e direttive ricevute dalla Banca al riguardo;
- (iii) a informare prontamente la Banca del verificarsi di un qualsiasi evento che possa incidere sui diritti della Banca derivanti dal presente Contratto oppure su altro aspetto dello stesso;
- (iv) a comunicare alla Banca ogni altra informazione ragionevolmente richiesta dalla stessa.

11. EVENTI RILEVANTI

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza del Beneficiario dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del codice civile, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (*Restituzione del Finanziamento*).

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Banca informerà il Beneficiario della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*) attraverso una comunicazione inviata al Beneficiario con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte del Beneficiario della comunicazione della Banca.

11.1.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 (*Efficacia della decadenza*):

- (a) il Finanziamento sarà immediatamente revocato e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
- (b) il Beneficiario dovrà rimborsare alla Parte Finanziatrice, alla Data di Pagamento Capitale immediatamente successiva alla data di efficacia della revoca, un importo pari al 100% dell'ammontare in linea capitale erogato e non rimborsato a valere sul Finanziamento, insieme agli eventuali interessi ove non corrisposti ai sensi dell'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*) nonché agli eventuali interessi di mora, che matureranno dalla predetta Data di Pagamento Capitale fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto, salvo ogni maggior danno.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione totale del Contratto

Il presente Contratto si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Banca, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.4 (*Restituzione del Finanziamento*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) il Beneficiario non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dallo stesso dovuta ai sensi del presente Contratto, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto, a meno che tale inadempimento non sia rimediato nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui la relativa obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta;
- (b) il Finanziamento venga utilizzato dal Beneficiario per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 (*Scopo*) del presente Contratto;
- (c) il Beneficiario sia sottoposto a fallimento o liquidazione coatta amministrativa [*lettera da inserire solo per i soggetti fallibili*];
- (d) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui all'Articolo 10 (*Obblighi del Beneficiario*) non sia adempiuto dal Beneficiario, a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato; e
- (e) a seguito dell'accertamento da parte delle competenti autorità della insussistenza in capo al Beneficiario dei requisiti previsti dalla normativa applicabile per l'accesso all'agevolazione.

Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, fermo restando che il Beneficiario rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo.

11.2.2 Risoluzione parziale del Contratto

Il presente Contratto si risolverà parzialmente, ad iniziativa e a discrezione della Banca, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.4 (*Restituzione del Finanziamento*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) parte delle Erogazioni vengano utilizzate dal Beneficiario per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 (*Scopo*) del presente Contratto; e
- (b) relativamente a parte delle Erogazioni, le competenti autorità accertino l'insussistenza in capo al Beneficiario dei requisiti previsti dalla normativa applicabile per l'accesso all'agevolazione.

Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, fermo restando che il Beneficiario rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo.

11.2.3 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà il Beneficiario circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere totalmente o parzialmente il presente Contratto ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*Risoluzione totale del Contratto*) o dell'Articolo 11.2.2 (*Risoluzione parziale del Contratto*), mediante una comunicazione inviata al Beneficiario con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione parziale o totale del presente Contratto avrà effetto immediato.

11.2.4 Restituzione del Finanziamento

- (a) In caso di risoluzione totale del Contratto ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*Risoluzione del Contratto*), alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.3 (*Efficacia della risoluzione*):
 - (i) il Finanziamento sarà immediatamente risolto e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
 - (ii) il Beneficiario dovrà rimborsare alla Parte Finanziatrice, alla Data di Pagamento Capitale immediatamente successiva alla data di efficacia della risoluzione, un importo pari al 100% dell'ammontare in linea capitale erogato e non rimborsato a valere sul Finanziamento, insieme agli eventuali interessi ove non corrisposti ai sensi dell'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*) nonché agli eventuali interessi di mora che matureranno dalla predetta Data di Pagamento Capitale fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto, salvo ogni maggior danno.
- (b) In caso di risoluzione parziale del Contratto ai sensi dell'Articolo 11.2.2 (*Risoluzione parziale del Contratto*), alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.3 (*Efficacia della risoluzione*), il Beneficiario dovrà rimborsare alla Parte Finanziatrice, alla Data di Pagamento Capitale immediatamente successiva alla data di efficacia della risoluzione, il 100% delle somme per le quali si è verificata la risoluzione parziale, insieme agli eventuali interessi ove non corrisposti ai sensi dell'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*) nonché agli eventuali interessi di mora che matureranno dalla predetta Data di Pagamento Capitale fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto, salvo ogni maggior danno.
- (c) Gli importi oggetto di restituzione a seguito di risoluzione parziale del presente Contratto non potranno in alcun modo essere riutilizzati dal Beneficiario.
- (d) Nel caso si verifichi una restituzione parziale del Finanziamento, il piano di ammortamento del Finanziamento verrà ridotto proporzionalmente in misura pari all'ammontare ricevuto dalla Banca a titolo di capitale.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 (*Eventi di Decadenza*) e 11.2 (*Eventi di Risoluzione*) che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (*Efficacia del recesso*), si conviene espressamente che la Banca potrà recedere dal presente Contratto ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 (*Restituzione del Finanziamento*):

- (a) al verificarsi di una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*) e 11.2.1 (*Risoluzione*) che precedono;
- (b) nel caso in cui una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte del Beneficiario nel presente Contratto o in qualsiasi Allegato o altro documento, certificato o dichiarazione da esso consegnato ai sensi del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi le ragioni di credito della Parte Finanziatrice secondo il ragionevole giudizio della stessa, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;
- (c) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione al Beneficiario del Finanziamento sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o al Beneficiario di svolgere tale attività.

Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, fermo restando che il Beneficiario rinuncia, sin da ora, a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà il Beneficiario circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'Articolo 11.3.1 (*Recesso*) mediante una comunicazione inviata al Beneficiario con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte del Beneficiario della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui il recesso diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 (*Efficacia del recesso*):

- (a) il Finanziamento sarà immediatamente revocato e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
- (b) il Beneficiario dovrà rimborsare alla Parte Finanziatrice, alla Data di Pagamento Capitale immediatamente successiva alla data di efficacia della revoca, un importo pari al 100% dell'ammontare in linea capitale erogato e non rimborsato a valere sul Finanziamento, insieme agli eventuali interessi ove non corrisposti ai sensi dell'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*) nonché agli eventuali interessi di mora, che matureranno dalla predetta Data di Pagamento Capitale fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto, salvo ogni maggior danno.

11.4 Imputazione dei rimborsi

Gli importi restituiti dal Beneficiario ai sensi del presente Contratto, una volta percepiti dalla Banca, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Banca ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento degli interessi di mora eventualmente maturati sul Finanziamento e, successivamente, al pagamento degli eventuali interessi non corrisposti ai sensi dell'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*); e
- (iii) **in terzo luogo**, al rimborso del Finanziamento.

12. PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Fatto comunque salvo quanto previsto all'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*), tutti i pagamenti dovuti dal Beneficiario alla Parte Finanziatrice in adempimento del presente Contratto dovranno essere effettuati in Euro, a mezzo di [addebito sul conto corrente intestato al Beneficiario acceso presso la Parte Finanziatrice (IBAN [●]) - valendo tale indicazione quale autorizzazione irrevocabile per la Parte Finanziatrice di addebitare il conto corrente indicato sul quale il Beneficiario si impegna a preconstituire la necessaria provvista] / [bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice: [●] indicando nella relativa causale gli estremi del presente Contratto e del Prenditore] / [addebito diretto pre-autorizzato (SEPA Direct Debit) a valere sul conto corrente intestato al Beneficiario acceso presso altra banca (IBAN [●]) sul quale il Beneficiario si impegna a preconstituire la necessaria provvista - risultando necessario il rilascio di apposita autorizzazione all'addebito SEPA in favore della Parte Finanziatrice]. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi.

12.2 Compensazione

Fatto comunque salvo quanto previsto all'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*), tutti i pagamenti dovuti dal Beneficiario ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per il Beneficiario di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

Fatto comunque salvo quanto previsto all'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*), il Beneficiario dovrà effettuare puntualmente i pagamenti eventualmente dovuti ai sensi dell'Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*) per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa

essere insorta tra la Parte Finanziatrice e il Beneficiario o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dal Beneficiario.

13. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIAMENTO BENEFICIARIO

Qualora (i) il Beneficiario non rimborsi il Finanziamento nei termini di cui agli Articoli 5 (*Rimborso in generale*), 7 (*Rimborso Anticipato*), oppure (ii) il presente Contratto si risolva, parzialmente o totalmente, a seguito del verificarsi di uno o più degli eventi descritti all'Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*) e il Beneficiario non provveda alla restituzione del Finanziamento ai sensi dell'Articolo 11.1.3, 11.2.4 o 11.3.3 a seconda del caso, fermo comunque il diritto di esercitare qualsiasi rimedio applicabile per legge o ai sensi del presente Contratto, la Banca escuterà la Garanzia Finanziamento Beneficiario per l'ammontare non pagato. In seguito all'escussione della Garanzia Finanziamento Beneficiario, il piano di ammortamento relativo al presente Finanziamento verrà ridotto proporzionalmente in misura pari all'ammontare ricevuto dalla Banca e il Beneficiario resterà soggetto all'azione dello Stato, che (a) procederà all'iscrizione a ruolo di quanto dovuto dal Beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del D.L. 8/2017; e (b) potrà intraprendere qualsiasi iniziativa per il recupero del suo credito.

14. COMUNICAZIONI

- 14.1.** Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potrà essere effettuata per e-mail, posta ordinaria, raccomandata A.R. o PEC. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Banca ovvero dal Beneficiario:

Per il Beneficiario:

[•]
[Via / Piazza] [•]
[•]
PEC: [•]
Alla cortese attenzione di [•]

Per la Banca:

[•]
[Via / Piazza] [•]
[•]
PEC: [•]
Alla cortese attenzione di [•]

- 14.2.** Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento all'indirizzo della Banca come sopra indicato purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

15. DISPOSIZIONI GENERALI

15.1. Termine essenziale

I termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.

15.2. Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.

15.3. Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso il Beneficiario in dipendenza del presente Contratto.

15.4. Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla legge.

15.5. Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative al Beneficiario che la Parte Finanziatrice consideri necessarie. La Parte Finanziatrice si asterrà da utilizzare le informazioni ricevute in connessione con il presente Contratto per svolgere attività che possano ledere gravemente gli interessi commerciali del Beneficiario.

15.6. Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

15.7. Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Beneficiario prende atto e consente, ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

16. LEGGE APPLICABILE

16.1. Legge applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

16.2. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ovvero all'esecuzione del presente Contratto, sarà competente il Foro di [●], individuato dalla legge.

17. RECLAMI

[da completare a cura della banca]

18. MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

[da completare a cura della banca]

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo restituendoci il presente Contratto da Voi debitamente sottoscritto, in segno di integrale accettazione entro e non oltre il [●]. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile.

Distinti saluti

[Beneficiario]

[Nome e Qualifica]

[Firma]

Il Prenditore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- 1) Articolo 2.2 (Scopo)
- 2) Articolo 3.1 (Erogazione del Finanziamento)
- 3) Articolo 3.2 (Giacenze 2017)
- 4) Articolo 3.3 (Condizioni sospensive all'Erogazione)
- 5) Articolo 4 (Interessi)

- 6) Articolo 8 (*Trattamento fiscale, spese e costi*)
- 7) Articolo 10 (*Obblighi del Beneficiario*)
- 8) Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*)
- 9) Articolo 12 (*Pagamenti*)
- 10) Articolo 16.2 (*Foro competente*)

[Beneficiario]

[Nome e Qualifica]

[Firma]

Il Prenditore attesta, ai sensi dell'Articolo 9.1 del presente Contratto, di aver ricevuto un esemplare del contratto stesso.

[Beneficiario]

[Nome e Qualifica]

[Firma]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO

RICHIESTA DI UTILIZZO

Spett.

[Banca]

[indirizzo]

Fax [●] / [●]

All'attenzione di: [●]

[Luogo,] [Data]

Oggetto: Richiesta di Utilizzo

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi del contratto di finanziamento concluso tra noi e la Vostra Banca in data [●] (il "**Contratto di Finanziamento Beneficiario**"). I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Beneficiario. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Data di Erogazione: 30 novembre 2017

Importo totale richiesto: Euro [●].

Si richiede che l'Erogazione venga regolata sul Conto Corrente Vincolato, indicato nel Contratto di Finanziamento Beneficiario.

Si allega alla presente Richiesta di Utilizzo, la seguente documentazione:

[Da completarsi a cura del Beneficiario]

Il Beneficiario, per quanto occorrer possa, conferma che la Banca disporrà direttamente il pagamento dei Tributi 2017 in forza delle istruzioni irrevocabili di pagamento di cui all'articolo 3.1.4 del Contratto di Finanziamento Beneficiario.

Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 9 del Contratto di Finanziamento Beneficiario sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento di Risoluzione, e che, per effetto dell'Erogazione qui richieste, nessun Evento di Risoluzione si è verificato o potrà verificarsi. Il richiedente dichiara, altresì che ad oggi e alla Data di Erogazione tutte le informazioni fornite dal richiedente alla Banca in relazione al e/o in esecuzione della presente Richiesta di Utilizzo e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.

Distinti saluti

[Beneficiario]

[Nome e Qualifica]

[Firma]

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO

DOCUMENTO DI SINTESI

[da definire da parte di ciascuna Banca]

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO

[Banca]
[indirizzo]
Fax [●] / [●]
All'attenzione di: [●]

[Luogo,] [Data]

Oggetto: Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Egregi Signori,

Io sottoscritto, [Nome, Cognome], residente in [Città], Via/Piazza [●], n. [●], C.F. [●], P. IVA [●] [in qualità di [indicare carica], autorizzato al rilascio della presente dichiarazione in virtù dei poteri a me attribuiti da [●],

in quanto soggetto:

☐ titolare di reddito d'impresa,

☐ titolare di reddito di lavoro autonomo,

☐ esercente attività agricole ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 602,

consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dichiaro di essere in possesso dei requisiti per accedere ai contributi richiesti dall' art. 11, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, necessari per l'accesso al finanziamento concesso dalla Banca.

Distinti saluti,

[Beneficiario]
[Nome e Qualifica]
[Firma]

ALLEGATO 3 ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO 2018 (PROPOSTA)

[Banca]

[indirizzo],

alla cortese attenzione di: [●]

[luogo], [data]

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di:

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Tra

[●] [nome e cognome], nato a [●], il [●] e residente in [●], via/piazza [●], C.F. [●]

- ☐ titolare di reddito di impresa / titolare di reddito di lavoro autonomo / esercente attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. 633/1972, avente sede legale e/o operativa nei Territori, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017 (come di seguito definito);

[oppure, in caso di persona giuridica]

[●] [nome e cognome], in qualità di [●] [indicare la carica], [●] [indicare la ragione sociale], con sede legale in [●], Via/Piazza [●], C.F. e partita IVA [●] ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] n. [●],

- ☐ titolare di reddito di impresa / titolare di reddito di lavoro autonomo / esercente attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. 633/1972, avente sede legale e/o operativa nei Territori, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017 (come di seguito definito);

(di seguito, il "Beneficiario" o il "Prenditore")

e

[●] una banca, con sede legale in [●], [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al n. [●], Codice Fiscale [●] e Partita IVA n. [●] iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]], in qualità di parte finanziatrice (nel prosieguo, la "Banca" o la "Parte Finanziatrice").

(La Banca e il Beneficiario, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE:

- (A) a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016, il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (il "D.L. 189/2016"), ha previsto una serie di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici, tra i quali, all'articolo 48, la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari in favore dei soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo D.L. 189/2016;
- (B) l'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (il "D.L. 8/2017"), ha previsto, tra l'altro, al comma 1, una serie di modifiche all'articolo 48 del D.L. 189/2016, in particolare disponendo la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 e stabilendo che il relativo versamento avvenga entro il 16 dicembre 2017;
- (C) il comma 3 del medesimo articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che (i) fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2017, per il pagamento dei tributi sospesi ai sensi dell'articolo 48 del D.L. 189/2016, nonché per i tributi dovuti dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possano chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, da erogare il 30 novembre 2017; (ii) al fine di erogare i finanziamenti di cui al precedente punto (i), i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**") e ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di Euro 380 milioni (trecentoottantamiloni/00) per l'anno 2017 (il "**Plafond 2017**"), ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni; e (iii) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano concesse le garanzie dello Stato di cui al medesimo comma 3 e siano definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse (il "**Decreto Garanzia**");

- (D) il comma 4 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che i finanziamenti di cui al comma 3 del medesimo articolo possano essere altresì richiesti dai soggetti ivi previsti fino a un ammontare massimo di Euro 180 milioni (centoottantamiloni/00) per l'anno 2018 (il "**Plafond 2018**" e, congiuntamente al Plafond 2017, il "**Plafond Complessivo**"), da erogare il 30 novembre 2018, per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e che il relativo versamento avvenga entro il 16 dicembre 2018;
- (E) il comma 5 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, siano corrisposti ai soggetti finanziatori di cui all'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017 mediante un credito di imposta (il "**Credito d'Imposta**") di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovute. Il Credito d'Imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale è restituita dai soggetti finanziati a valere sul Plafond 2017 a partire dal 1° gennaio 2020 e dai soggetti finanziati a valere sul Plafond 2018 a partire dal 1° gennaio 2021, in entrambi i casi in cinque anni decorrenti dall'avvio del rimborso del capitale e secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento. Il medesimo contratto di finanziamento prevede, altresì, che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018;
- (F) i commi da 6 a 8 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 prevedono che (i) i soggetti finanziatori di cui al citato comma 3 comunichino all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione, con il medesimo privilegio che assiste i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento; (ii) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato il 31 maggio 2017, siano stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione alla medesima Agenzia, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del precedente punto (i) (il "**Provvedimento**"); e (iii) ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del Credito d'Imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori;
- (G) il comma 9 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che l'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 del medesimo articolo 11 sia riconosciuto nei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e che il Commissario straordinario istituisca e curi un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al medesimo articolo 11, comma 3, per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;
- (H) il comma 13 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto, tra l'altro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 5 del medesimo articolo 11, uno stanziamento, per l'anno 2018, di Euro 51,98 milioni;
- (I) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 3 del D.L. 8/2017, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49, hanno sottoscritto in data 3 luglio 2017 la convenzione di cui in premessa (C) (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il Plafond Complessivo per i fini di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, del D.L. 8/2017, in particolare sottoscrivendo con le Banche (come definite nella Convenzione) i Contratti di Finanziamento (come definiti nella Convenzione) al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come di seguito definiti);
- (J) ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Convenzione, CDP e la Banca hanno sottoscritto in data [●] un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), ai cui sensi: (i) CDP ha messo a disposizione della Banca, i Finanziamenti CDP/Banca (come di seguito definiti), che costituiscono la provvista per la concessione da parte della Banca dei Finanziamenti Beneficiario (come definiti nella Convenzione) (ii) sono stati o saranno conclusi tra CDP e la Banca, subordinatamente alla stipula di uno o più Contratti di Finanziamento Beneficiario (come di seguito definiti), dei contratti di finanziamento integrativi (i "**Contratti di Finanziamento Integrativi**"), propedeutici all'esatta quantificazione dell'ammontare dei Finanziamenti

CDP/Banca e all'erogazione delle relative somme;

(K) Il Beneficiario dichiara:

- a) di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione; e
- b) di aver richiesto alla Banca la concessione di un Finanziamento Beneficiario per i fini di cui all'Articolo 2.2 (Scopo) del presente Contratto (come di seguito definito);

(L) la Banca, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a concedere al Beneficiario il Finanziamento Beneficiario richiesto ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Le Premesse e gli Allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

1.2 Oltre ai termini definiti nelle Premesse o altrove nel presente Contratto, i termini sotto elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

"Autorizzazione di Spesa" indica l'autorizzazione di spesa di Euro 51.980.000,00 (cinquantunomilioninovecentottantamila/00) recata per l'anno 2018 dall'articolo 11, comma 13, del D.L. 8/2017, ovvero il diverso importo che fosse formalmente comunicato a CDP dal Ministero dell'economia e delle finanze

"Conto Corrente Vincolato" indica il conto corrente bancario infruttifero acceso dal Beneficiario presso la Banca con IBAN [●], sul quale verrà erogata l'Erogazione a valere sul Finanziamento e fermo restando che le somme accreditate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei Tributi 2018.

"Contratto" indica il presente Contratto di Finanziamento Beneficiario, le sue Premesse ed ogni suo Allegato.

"Contratto di Finanziamento Beneficiario" indica ciascun contratto di finanziamento avente ad oggetto la messa a disposizione ed erogazione dei Finanziamenti Beneficiario (incluso il presente Contratto).

"Data di Erogazione" indica il 30 novembre 2018.

"Data di Pagamento Interessi" indica il 31 dicembre 2018, in cui saranno corrisposti in unica soluzione gli interessi a valere sul Finanziamento, calcolati per il relativo Periodo di Interessi, e (ii) gli interessi a valere sulle somme rimborsate anticipatamente entro il 31 dicembre 2018 (incluso).

"Data/e di Pagamento Capitale" indica (a) il giorno 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno solare (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), in cui dovrà essere rimborsata, per tutto il relativo Periodo di Ammortamento, ciascuna rata di capitale a valere sul Finanziamento. Resta inteso che la prima Data di Pagamento Capitale cadrà il 30 giugno 2021 (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) e che l'ultima Data di Pagamento Capitale coinciderà con il 31 dicembre 2025 (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo). Resta inoltre inteso che, nei casi di cui agli Articoli 7 (*Rimborso Anticipato*) e 11 (*Eventi Rilevanti*), Data di Pagamento Capitale indica altresì il 31 dicembre 2018, il 30 giugno 2019, il 31 dicembre 2019, il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2020.

"Documenti per l'Istruttoria" indica l'autodichiarazione redatta secondo l'Allegato 3 al presente Contratto.

"Erogazione" indica l'erogazione di somme a valere sul Finanziamento.

"Evento di Decadenza" indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*).

"Evento di Recesso" indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 (*Recesso*).

"Evento Rilevante" indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

"Evento di Risoluzione" indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 (*Risoluzione totale del Contratto*) e all'Articolo 11.2.2 (*Risoluzione parziale del Contratto*).

"Finanziamento" ha il significato di cui all'Articolo 2.1 (*Concessione ed erogazione del Finanziamento*).

"Finanziamento/i Beneficiario" indica i finanziamenti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017, assistiti dalla Garanzia Finanziamento Beneficiario, accordati ai beneficiari dalle banche, al fine di finanziare il pagamento dei Tributi 2018.

"Finanziamento CDP/Banca" indica ciascun finanziamento concesso o da concedersi da CDP alla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi di volta in volta stipulati, volto a fornire la provvista per l'erogazione dei Finanziamenti Beneficiario da parte della Banca medesima.

"Garanzia Finanziamento Beneficiario" indica la garanzia dello Stato di cui all'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017, come concessa e regolata dal Decreto Garanzia, che garantisce alle banche il rimborso integrale dei Finanziamenti Beneficiario stipulati nonché delle spese di gestione strettamente necessarie.

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in Euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

"Importo Massimo" ha il significato di cui all'Articolo 2.1 (*Concessione ed erogazione del Finanziamento*).

"Periodo di Interessi" indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere sul Finanziamento il Periodo di Pre-Ammortamento e il Periodo di Ammortamento, in cui maturano interessi calcolati al Tasso di Interesse.

"Periodo di Ammortamento" indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento, il periodo decorrente dal 1° gennaio 2021 (incluso) al 31 dicembre 2025 (incluso).

"Periodo di Pre-Ammortamento" indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione (esclusa) al 31 dicembre 2020 (incluso).

"Plafond" indica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.L. 8/2017, l'importo di Euro 180.000.000,00 (centoottantamiloni/00), ovvero il diverso minor importo che garantisca il rispetto dell'Autorizzazione di Spesa; ovvero il diverso maggior importo che possa essere in futuro stabilito da norme di legge o aventi forza di legge e previa positiva delibera dei competenti organi di CDP; e che, in ogni caso, corrisponde all'esposizione massima complessiva in linea capitale che CDP assumerà per effetto dei Finanziamenti erogati di cui alla presente Convenzione.

"Procedure Concorsuali" indica (i) il fallimento, l'amministrazione straordinaria, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati e qualunque altra procedura concorsuale applicabile al Beneficiario; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).

"Richiesta di Utilizzo" indica la richiesta di Erogazione inviata dal Beneficiario alla Banca, nella forma di cui all'Allegato 1 (*Richiesta di Utilizzo*).

"TARGET2" indica il *Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2*.

"Tasso di Interesse" indica il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi sull'Erogazione effettuata a valere sul Finanziamento, pari al Tasso di Riferimento.

"Tasso di Riferimento" indica il tasso determinato dalla Banca e che sarà pari, per ciascun Periodo di Interessi, al tasso di riferimento applicabile al Finanziamento CDP/Banca, come calcolato da CDP ai sensi della definizione di "Tasso di Riferimento" contenuta nella Convenzione, che il Beneficiario dichiara di ben conoscere.

"Territori" indica i territori di cui all'articolo 1 del D.L. 189/2016.

"Tributi 2018" indica i tributi dovuti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

1.3 Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto ogni riferimento a:

"Banca", "Parte Finanziatrice", "Beneficiario" o "Prenditore" sarà interpretato in modo da includere i relativi successori, aventi causa e cessionari;

"Allegato" sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

"Paragrafo" e/o "Articolo" sarà interpretato come un riferimento ad un paragrafo e/o articolo del presente Contratto;

“**autorità**” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Banca e/o sul Beneficiario;

“**autorizzazione**” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso (e i riferimenti all’ottenimento di un’“autorizzazione” devono essere interpretati conformemente), emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;

“**debito**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“**imposta**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“**mese**” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del codice civile;

“**persistente**” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte di CDP o non sia stato sanato dalla Banca conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

1.4 Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.

1.5 Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.6 Lista degli allegati (l’/gli “**Allegato/i**”) al presente Contratto:

- Allegato 1 (*Richiesta di Utilizzo*);
- Allegato 2 (*Documento di Sintesi*);
- Allegato 3 (*Autodichiarazione del Beneficiario*).

2. IL FINANZIAMENTO

2.1 Concessione ed erogazione del Finanziamento

Con la conclusione del presente Contratto, la Banca concede al Beneficiario, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del D.L. 8/2017, un finanziamento erogabile in una soluzione (il “**Finanziamento**”) di importo massimo pari ad Euro [●] (l’“**Importo Massimo**”) e comunque entro il limite dell’esaurimento del Plafond, secondo i termini e le condizioni previste nel presente Contratto ed in conformità con quanto previsto dalla Convenzione e nel rispetto dell’Autorizzazione di Spesa.

2.2 Scopo

Il Finanziamento potrà essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei Tributi 2018.

2.3 Documenti accessori

2.3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, unitamente alla proposta di conclusione del presente Contratto, la Parte Finanziatrice ha ricevuto dal Beneficiario i Documenti per l’Istruttoria.

2.3.2 Resta inteso che (i) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice dei Documenti per l’Istruttoria, unitamente alla proposta di Contratto, costituisce condizione essenziale per il positivo completamento del processo istruttorio da parte della Banca e (ii) la Banca effettuerà sui Documenti per l’Istruttoria esclusivamente un controllo di completezza documentale, che non comporta responsabilità per la Banca in merito alla veridicità dei contenuti degli stessi ricevuti dai Beneficiari.

3. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO – CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Erogazione del Finanziamento

- 3.1.1** Il Finanziamento sarà erogato in una soluzione per un importo non superiore all'Importo Massimo e comunque entro il limite dell'esaurimento del Plafond e nel rispetto dell'Autorizzazione di Spesa.
- 3.1.2** L'Erogazione a valere sul Finanziamento sarà effettuata mediante accredito delle relative somme sul Conto Corrente Vincolato intestato al Beneficiario e le stesse rimarranno indisponibili per il Beneficiario sino alla data in cui i Tributi 2018 dovranno essere pagati.
- 3.1.3** La Banca provvederà ad effettuare l'Erogazione in pari data e con la medesima valuta dell'erogazione da essa ricevute da CDP a valere sul Contratto di Finanziamento CDP/Banca.
- 3.1.4** Al fine di garantire che l'Erogazione sia utilizzata in coerenza con lo scopo del Finanziamento di cui all'Articolo 2.2 (*Scopo*), il Prenditore conferisce alla Banca istruzioni irrevocabili di pagamento, affinché questa provveda direttamente al pagamento dei Tributi 2018. Resta inteso che la Banca procederà ad effettuare l'Erogazione e l'accredito delle relative somme sul Conto Corrente Vincolato esclusivamente al fine di dare esecuzione a tale istruzione di pagamento e non saranno, in ogni caso, ammessi differenti utilizzi delle somme a valere sull'Erogazione.
- 3.1.5** Resta inteso che la Banca non assumerà alcuna responsabilità nei confronti del Beneficiario con riferimento al pagamento dei Tributi 2018, tranne nei casi di dolo o colpa grave.

3.2 Giacenze 2018

- 3.2.1** Il Beneficiario prende atto e accetta che tutte le somme giacenti sul Conto Corrente Vincolato che non siano state utilizzate per il pagamenti dei Tributi 2018 al 31 dicembre 2018 (le "**Giacenze 2018**"), non potranno più essere utilizzate dal Beneficiario e comporteranno l'obbligo di rimborso anticipato totale o parziale del Finanziamento entro la data del 28 febbraio 2019. A tal fine, il Beneficiario prende atto e accetta che la Banca potrà trattenere tali Giacenze 2018 sul Conto Corrente Vincolato fino al 28 febbraio 2019 e autorizza, sin d'ora, la Banca a prelevare tali somme e ad imputarle a rimborso dell'importo in linea capitale dovuto dal Beneficiario ai sensi presente Contratto. Tali somme saranno restituite dalla Banca a CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro. Resta inteso che, ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, la Banca non darà corso al rimborso a CDP delle Giacenze 2018 laddove queste ultime siano di importo inferiore o pari a Euro 12,00.

3.3 Condizioni sospensive all'Erogazione

- 3.3.1** L'obbligazione della Parte Finanziatrice di procedere all'Erogazione sarà soggetta all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive:
- a) ricezione da parte della Banca, della Richiesta di Utilizzo, in allegato al presente Contratto;
 - b) ricevimento da parte della Banca dell'erogazione del Finanziamento CDP/Banca entro la Data di Erogazione;
 - c) assenza di contestazioni in merito all'efficacia e validità della Garanzia Finanziamento Beneficiario.
- 3.3.2** Con riferimento alla condizione sospensiva di cui all'Articolo 3.3.1 lett. (b), il Beneficiario è a conoscenza del fatto che, e accetta che, le risorse per la concessione del Finanziamento CDP/Banca e dei Finanziamenti Beneficiario sono reperite a valere sulla provvista messa a disposizione da CDP, nel rispetto della capienza del Plafond e nel rispetto dell'Autorizzazione di Spesa. Il Beneficiario accetta quindi che, ove anche l'attività istruttoria della Banca fosse stata completata con esito positivo, nel caso in cui il Plafond fosse esaurito o l'Autorizzazione di Spesa non rispettata, la Erogazione richiesta non potrà avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico della Banca e/o di CDP.
- 3.3.3** Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3.3 non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell'esclusivo interesse della Banca la quale, pertanto, potrà, a suo insindacabile giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciarvi, in tutto o in parte.

3.4 Mancate Erogazioni

Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sul Finanziamento entro il 30 novembre 2018 (incluso) per (i) il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nel presente Articolo 3, ovvero (ii) per l'inadempimento del Prenditore, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

4. INTERESSI

4.1 Tasso di Interesse

4.1.1 Il Tasso di Interesse applicabile all'Erogazione a valere sul Finanziamento sarà pari al Tasso di Interesse applicabile alla Data di Erogazione.

4.1.2 Resta inteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, ultimo periodo del D.L. 8/2017, con riferimento all'Erogazione, gli interessi matureranno per tutto il relativo periodo di Pre-Ammortamento e per tutto il relativo Periodo di Ammortamento e saranno integralmente corrisposti in un'unica soluzione alla Data di Pagamento Interessi.

4.1.3 L'ammontare degli interessi dovuti alla Data di Pagamento Interessi sarà determinato con riferimento al capitale versato all'Erogazione, applicando il relativo Tasso di Interesse (base di calcolo giorni 30/360) sull'ammontare in linea capitale dell'Erogazione effettuata e non rimborsata alla Data di Pagamento Interessi.

4.1.4 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*), resta inteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.L. 8/2017, quanto dovuto dal Beneficiario alla Banca a titolo di interessi sul capitale erogato a valere sul Finanziamento, verrà pagato tramite la concessione, in favore della Banca, come meglio specificato all'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito d'Imposta*), di un Credito d'Imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese strettamente necessarie alla gestione del Finanziamento.

4.2 Interessi di mora in caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*)

4.2.1 In caso di ritardato pagamento da parte del Prenditore di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, maggiorato di 100 punti base in ragione d'anno, che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso) (su base di calcolo 30/360).

4.2.2 Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine del Prenditore e senza pregiudizio per la facoltà della Banca di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento del Prenditore. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

4.3 Limite legale al Tasso di Interesse

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse dell'Erogazione e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 4 dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (*"Disposizioni in materia di usura"*), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito dalla legge.

4.4 TAEG

Il tasso effettivo globale (TAEG) del Finanziamento sarà pari a quello risultante con riferimento all'Erogazione ed indicato nel documento di sintesi, che la Banca consegnerà/trasmetterà al Prenditore entro la Data di Erogazione.

5. RIMBORSO IN GENERALE

Il Beneficiario si obbliga a rimborsare tutti gli importi in linea capitale erogati a valere sul Finanziamento, secondo un piano di ammortamento all'italiana tarato sull'Erogazione, mediante pagamento di rate costanti posticipate, da corrispondersi ad ogni Data di Pagamento Capitale fino alla fine del Periodo di Ammortamento. Il rimborso delle somme dovute dal Beneficiario a titolo di interessi e spese di gestione dei finanziamenti avverrà secondo le modalità indicate al successivo Articolo 6.1.

6. PAGAMENTO MEDIANTE CREDITO D'IMPOSTA

6.1 Come mezzo esclusivo di pagamento delle somme dovute dal Beneficiario a titolo di: (i) interessi corrispettivi ai sensi dell'Articolo 4.1 (*Tasso di Interesse*) e (ii) spese di gestione dovute ai sensi del presente Contratto, le Parti prendono atto che viene concesso alla Banca, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del D.L. 8/2017 un credito di imposta di pari importo. Tale concessione determina l'integrale liberazione del Beneficiario dagli obblighi di rimborso per interessi e spese di gestione di ciascuna rata del Finanziamento fino alla fine del Periodo di Ammortamento, salvo quanto previsto dall'Articolo 7 (*Rimborso Anticipato*) e dall'Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*).

6.2 Il Credito di Imposta sarà utilizzato dalla Banca secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.L. 8/2017 e del Provvedimento.

7. RIMBORSO ANTICIPATO

- 7.1** Non è consentito alcun rimborso anticipato volontario parziale del Finanziamento.
- 7.2** Il Beneficiario ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento al verificarsi delle seguenti condizioni:
- (i) il rimborso anticipato volontario avvenga in coincidenza con una Data di Pagamento Capitale;
 - (ii) il Beneficiario invii alla Banca, con un preavviso scritto di almeno 35 (trentacinque) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Pagamento Capitale in cui è previsto il rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento, una richiesta irrevocabile di rimborso anticipato.
- 7.3** Le Parti concordano che, nei casi di cui all'Articolo 11.2.2 (*Risoluzione parziale del Contratto*), non si potrà dar corso all'estinzione anticipata parziale del Finanziamento, ove la stessa sia effettuata per somme inferiori o pari ad Euro 12,00.

8. TRATTAMENTO FISCALE, SPESE E COSTI

La Banca e la Parte Finanziata riconoscono e prendono atto che tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi al presente Finanziamento, sotto qualsiasi forma, alla sua esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, ivi inclusi i Conti Correnti Vincolati, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto, ivi compresa l'imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, in quanto erogato nell'ambito della gestione separata di CDP, di cui all'articolo 5, comma 8, del citato decreto-legge n. 269/2003.

La Parte Finanziata si impegna a tenere comunque indenne e sollevata la Banca da eventuali oneri che la Banca stessa dovesse sostenere in relazione al trattamento tributario suddetto anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi interpretativi da parte delle competenti Autorità.

9. DICHIARAZIONI

Il Beneficiario rende alla Banca le seguenti dichiarazioni e dà atto che la Banca ha sottoscritto il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che le dichiarazioni contenute nel presente Articolo 9, sono vere, complete, corrette e accurate.

9.1 Informativa precontrattuale

Il Beneficiario dichiara di aver ricevuto copia del presente Contratto e del documento di sintesi di cui all'Allegato 2 (*Documento di Sintesi*) al presente Contratto.

9.2 Obbligazioni

Tutte le obbligazioni assunte dal Beneficiario nel presente Contratto sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.

9.3 Solvibilità [da inserire solo per i soggetti fallibili]

Il Beneficiario dichiara di non essere sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale.

9.4 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

9.4.1 Tutte le informazioni fornite dal Beneficiario alla Banca in relazione al e/o in esecuzione del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate (come, ad esempio, la dichiarazione di non essere sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale) sono veritiere, accurate, corrette e complete.

9.4.2 Il Beneficiario non ha ommesso di fornire alla Banca alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Banca a non stipulare il Contratto.

9.5 Effettività delle dichiarazioni

Le dichiarazioni di cui al presente Articolo 9 avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette (a) alla Data di Erogazione e (b) ad ogni Data di Pagamento Capitale.

10. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

10.1 Obblighi generali

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Banca non siano state estinte ai sensi del presente Contratto, il Beneficiario si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nel presente Articolo 10 e riconosce che la Banca ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Banca.

10.2 Obblighi di fare

Il Beneficiario dovrà osservare, in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa ad esso applicabili, nonché le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. Il Beneficiario comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione che possano pregiudicare la capacità del Beneficiario di adempiere le obbligazioni assunte in forza del Contratto e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.3 Divieto di cessione

Il Beneficiario non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto.

La Banca potrà cedere integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto esclusivamente (i) a seguito della eventuale risoluzione del Contratto di Finanziamento Quadro, e (ii) in favore di una banca che abbia stipulato un contratto di finanziamento quadro con CDP (che sia ancora in corso al momento della cessione) a valere sul Plafond.

10.4 Obblighi ulteriori

Il Beneficiario si obbliga:

- (i) ad utilizzare il Finanziamento unicamente per lo scopo previsto all'Articolo 2.2 (*Scopo*) del presente Contratto; e
- (ii) a compiere tutte le azioni al fine di perfezionare e/o proteggere i diritti della Banca previsti dal Contratto, fermo restando che il Beneficiario si adegnerà ed eseguirà puntualmente le istruzioni e direttive ricevute dalla Banca al riguardo;
- (iii) a informare prontamente la Banca del verificarsi di un qualsiasi evento che possa incidere sui diritti della Banca derivanti dal presente Contratto oppure su altro aspetto dello stesso;
- (iv) a comunicare alla Banca ogni altra informazione ragionevolmente richiesta dalla stessa.

11. EVENTI RILEVANTI

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza del Beneficiario dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del codice civile, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (*Restituzione del Finanziamento*).

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Banca informerà il Beneficiario della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*) attraverso una comunicazione inviata al Beneficiario con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte del Beneficiario della comunicazione della Banca.

11.1.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 (*Efficacia della decadenza*):

- (a) il Finanziamento sarà immediatamente revocato e ogni importo messo a disposizione cancellato; e

- (b) il Beneficiario dovrà rimborsare alla Parte Finanziatrice, alla Data di Pagamento Capitale immediatamente successiva alla data di efficacia della revoca, un importo pari al 100% dell'ammontare in linea capitale erogato e non rimborsato a valere sul Finanziamento, insieme agli eventuali interessi ove non corrisposti ai sensi dell'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*) nonché agli eventuali interessi di mora, che matureranno dalla predetta Data di Pagamento Capitale fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto, salvo ogni maggior danno.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione totale del Contratto

Il presente Contratto si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Banca, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.4 (*Restituzione del Finanziamento*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) il Beneficiario non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dallo stesso dovuta ai sensi del presente Contratto, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto, a meno che tale inadempimento non sia rimediato nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui la relativa obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta;
- (b) il Finanziamento venga utilizzato dal Beneficiario per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 (*Scopo*) del presente Contratto;
- (c) il Beneficiario sia sottoposto a fallimento o liquidazione coatta amministrativa [*lettera da inserire solo per i soggetti fallibili*];
- (d) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui all'Articolo 10 (*Obblighi del Beneficiario*) non sia adempiuto dal Beneficiario, a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato; e
- (e) a seguito dell'accertamento da parte delle competenti autorità della insussistenza in capo al Beneficiario dei requisiti previsti dalla normativa applicabile per l'accesso all'agevolazione.

Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, fermo restando che il Beneficiario rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo.

11.2.2 Risoluzione parziale del Contratto

Il presente Contratto si risolverà parzialmente, ad iniziativa e a discrezione della Banca, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.4 (*Restituzione del Finanziamento*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) parte delle Erogazioni vengano utilizzate dal Beneficiario per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 (*Scopo*) del presente Contratto; e
- (b) relativamente a parte delle Erogazioni, le competenti autorità accertino l'insussistenza in capo al Beneficiario dei requisiti previsti dalla normativa applicabile per l'accesso all'agevolazione.

Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, fermo restando che il Beneficiario rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo.

11.2.3 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà il Beneficiario circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere totalmente o parzialmente il presente Contratto ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*Risoluzione totale del Contratto*) o dell'Articolo 11.2.2 (*Risoluzione parziale del Contratto*), mediante una comunicazione inviata al Beneficiario con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione parziale o totale del presente Contratto avrà effetto immediato.

11.2.4 Restituzione del Finanziamento

- (a) In caso di risoluzione totale del Contratto ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*Risoluzione del Contratto*), alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.3 (*Efficacia della risoluzione*):

- (i) il Finanziamento sarà immediatamente risolto e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
 - (ii) il Beneficiario dovrà rimborsare alla Parte Finanziatrice, alla Data di Pagamento Capitale immediatamente successiva alla data di efficacia della risoluzione, un importo pari al 100% dell'ammontare in linea capitale erogato e non rimborsato a valere sul Finanziamento, insieme agli eventuali interessi ove non corrisposti ai sensi dell'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*) nonché agli eventuali interessi di mora che matureranno dalla predetta Data di Pagamento Capitale fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto, salvo ogni maggior danno.
- (b) In caso di risoluzione parziale del Contratto ai sensi dell'Articolo 11.2.2 (*Risoluzione parziale del Contratto*), alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.3 (*Efficacia della risoluzione*), il Beneficiario dovrà rimborsare alla Parte Finanziatrice, alla Data di Pagamento Capitale immediatamente successiva alla data di efficacia della risoluzione, il 100% delle somme per le quali si è verificata la risoluzione parziale, insieme agli eventuali interessi ove non corrisposti ai sensi dell'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*) nonché agli eventuali interessi di mora che matureranno dalla predetta Data di Pagamento Capitale fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto, salvo ogni maggior danno.
 - (c) Gli importi oggetto di restituzione a seguito di risoluzione parziale del presente Contratto non potranno in alcun modo essere riutilizzati dal Beneficiario.
 - (d) Nel caso si verifichi una restituzione parziale del Finanziamento, il piano di ammortamento del Finanziamento verrà ridotto proporzionalmente in misura pari all'ammontare ricevuto dalla Banca a titolo di capitale.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 (*Eventi di Decadenza*) e 11.2 (*Eventi di Risoluzione*) che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (*Efficacia del recesso*), si conviene espressamente che la Banca potrà recedere dal presente Contratto ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 (*Restituzione del Finanziamento*):

- (a) al verificarsi di una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*) e 11.2.1 (*Risoluzione*) che precedono;
- (b) nel caso in cui una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte del Beneficiario nel presente Contratto o in qualsiasi Allegato o altro documento, certificato o dichiarazione da esso consegnato ai sensi del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi le ragioni di credito della Parte Finanziatrice secondo il ragionevole giudizio della stessa, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;
- (c) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione al Beneficiario del Finanziamento sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o al Beneficiario di svolgere tale attività.

Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, fermo restando che il Beneficiario rinuncia, sin da ora, a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà il Beneficiario circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'Articolo 11.3.1 (*Recesso*) mediante una comunicazione inviata al Beneficiario con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte del Beneficiario della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui il recesso diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 (*Efficacia del recesso*):

- (a) il Finanziamento sarà immediatamente revocato e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
- (b) il Beneficiario dovrà rimborsare alla Parte Finanziatrice, alla Data di Pagamento Capitale immediatamente successiva alla data di efficacia della revoca, un importo pari al 100% dell'ammontare in linea capitale erogato e non rimborsato a valere sul Finanziamento, insieme agli eventuali interessi ove non corrisposti ai sensi dell'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*) nonché agli eventuali interessi di mora, che matureranno dalla predetta Data di Pagamento Capitale fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto, salvo ogni maggior danno.

11.4 Imputazione dei rimborsi

Gli importi restituiti dal Beneficiario ai sensi del presente Contratto, una volta percepiti dalla Banca, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Banca ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento degli interessi di mora eventualmente maturati sul Finanziamento e, successivamente, al pagamento degli eventuali interessi non corrisposti ai sensi dell'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*); e
- (iii) **in terzo luogo**, al rimborso del Finanziamento.

12. PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Fatto comunque salvo quanto previsto all'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*), tutti i pagamenti dovuti dal Beneficiario alla Parte Finanziatrice in adempimento del presente Contratto dovranno essere effettuati in Euro, a mezzo di [addebito sul conto corrente intestato al Beneficiario acceso presso la Parte Finanziatrice (IBAN [●]) - valendo tale indicazione quale autorizzazione irrevocabile per la Parte Finanziatrice di addebitare il conto corrente indicato sul quale il Beneficiario si impegna a preconstituire la necessaria provvista] / [bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice: [●] indicando nella relativa causale gli estremi del presente Contratto e del Prenditore] / [addebito diretto pre-autorizzato (SEPA Direct Debit) a valere sul conto corrente intestato al Beneficiario acceso presso altra banca (IBAN [●]) sul quale il Beneficiario si impegna a preconstituire la necessaria provvista - risultando necessario il rilascio di apposita autorizzazione all'addebito SEPA in favore della Parte Finanziatrice]. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi.

12.2 Compensazione

Fatto comunque salvo quanto previsto all'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*), tutti i pagamenti dovuti dal Beneficiario ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per il Beneficiario di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

Fatto comunque salvo quanto previsto all'Articolo 6 (*Pagamento mediante Credito di Imposta*), il Beneficiario dovrà effettuare puntualmente i pagamenti eventualmente dovuti ai sensi dell'Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*) per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e il Beneficiario o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dal Beneficiario.

13. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIAMENTO BENEFICIARIO

Qualora (i) il Beneficiario non rimborsi il Finanziamento nei termini di cui agli Articoli 5 (*Rimborso in generale*), 7 (*Rimborso Anticipato*), oppure (ii) il presente Contratto si risolva, parzialmente o totalmente, a seguito del verificarsi di uno o più degli eventi descritti all'Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*) e il Beneficiario non provveda alla restituzione del Finanziamento ai sensi dell'Articolo 11.1.3, 11.2.4 o 11.3.3 a seconda del caso, fermo comunque il diritto di esercitare qualsiasi rimedio applicabile per legge o ai sensi del presente Contratto, la Banca escuterà la Garanzia Finanziamento Beneficiario per l'ammontare non pagato. In seguito all'escussione della Garanzia Finanziamento Beneficiario, il piano di ammortamento relativo al presente Finanziamento verrà ridotto proporzionalmente in misura pari all'ammontare ricevuto dalla Banca e il Beneficiario resterà soggetto all'azione dello Stato, che (a) procederà all'iscrizione a ruolo di quanto dovuto dal Beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del D.L. 8/2017; e (b) potrà intraprendere qualsiasi iniziativa per il recupero del suo credito.

14. COMUNICAZIONI

- 14.1.** Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potrà essere effettuata per *e-mail*, posta ordinaria, raccomandata A.R. o PEC. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Banca ovvero dal Beneficiario:

Per il Beneficiario:

[•]
[Via / Piazza] [•]
[•]
PEC: [•]
Alla cortese attenzione di [•]

Per la Banca:

[•]
[Via / Piazza] [•]
[•]
PEC: [•]
Alla cortese attenzione di [•]

- 14.2.** Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento all'indirizzo della Banca come sopra indicato purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

15. DISPOSIZIONI GENERALI

15.1. Termine essenziale

I termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.

15.2. Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.

15.3. Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso il Beneficiario in dipendenza del presente Contratto.

15.4. Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla legge.

15.5. Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative al Beneficiario che la Parte Finanziatrice consideri necessarie. La Parte Finanziatrice si asterrà da utilizzare le informazioni ricevute in connessione con il presente Contratto per svolgere attività che possano ledere gravemente gli interessi commerciali del Beneficiario.

15.6. Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

15.7. Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Beneficiario prende atto e consente, ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

16. LEGGE APPLICABILE

16.1. Legge applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

16.2. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ovvero all'esecuzione del presente Contratto, sarà competente il Foro di [●], individuato dalla legge.

17. RECLAMI

[da completare a cura della banca]

18. MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

[da completare a cura della banca]

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo restituendoci il presente Contratto da Voi debitamente sottoscritto, in segno di integrale accettazione entro e non oltre il [●]. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile.

Distinti saluti

[Beneficiario]

[Nome e Qualifica]

[Firma]

Il Prenditore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- 1) Articolo 2.2 (Scopo)
- 2) Articolo 3.1 (Erogazione del Finanziamento)
- 3) Articolo 3.2 (Giacenze 2018)
- 4) Articolo 3.3 (Condizioni sospensive all'Erogazione)
- 5) Articolo 4 (Interessi)
- 6) Articolo 8 (Trattamento fiscale, spese e costi)
- 7) Articolo 10 (Obblighi del Beneficiario)
- 8) Articolo 11 (Eventi Rilevanti)
- 9) Articolo 12 (Pagamenti)
- 10) Articolo 16.2 (Foro competente)

[Beneficiario]

[Nome e Qualifica]

[Firma]

Il Prenditore attesta, ai sensi dell'Articolo 9.1 del presente Contratto, di aver ricevuto un esemplare del contratto stesso.

[Beneficiario]

[Nome e Qualifica]

[Firma]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO

RICHIESTA DI UTILIZZO

Spett.

[Banca]

[indirizzo]

Fax [●] / [●]

All'attenzione di: [●]

[Luogo,] [Data]

Oggetto: Richiesta di Utilizzo

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi del contratto di finanziamento concluso tra noi e la Vostra Banca in data [●] (il "**Contratto di Finanziamento Beneficiario**"). I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Beneficiario. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Data di Erogazione: 30 novembre 2018

Importo totale richiesto: Euro [●].

Si richiede che l'Erogazione venga regolata sul Conto Corrente Vincolato, indicato nel Contratto di Finanziamento Beneficiario.

Si allega alla presente Richiesta di Utilizzo, la seguente documentazione:

[Da completarsi a cura del Beneficiario]

Il Beneficiario, per quanto occorrer possa, conferma che la Banca disporrà direttamente il pagamento dei Tributi 2018 in forza delle istruzioni irrevocabili di pagamento di cui all'articolo 3.1.4 del Contratto di Finanziamento Beneficiario.

Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 9 del Contratto di Finanziamento Beneficiario sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento di Risoluzione, e che, per effetto dell'Erogazione qui richieste, nessun Evento di Risoluzione si è verificato o potrà verificarsi. Il richiedente dichiara, altresì che ad oggi e alla Data di Erogazione tutte le informazioni fornite dal richiedente alla Banca in relazione al e/o in esecuzione della presente Richiesta di Utilizzo e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.

Distinti saluti

[Beneficiario]

[Nome e Qualifica]

[Firma]

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO

DOCUMENTO DI SINTESI

[da definire da parte di ciascuna Banca]

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO

[Banca]
[indirizzo]
Fax [●] / [●]
All'attenzione di: [●]

[Luogo,] [Data]

Oggetto: Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Egregi Signori,

Io sottoscritto, [Nome, Cognome], residente in [Città], Via/Piazza [●], n. [●], C.F. [●], P. IVA [●] [in qualità di [indicare carica], autorizzato al rilascio della presente dichiarazione in virtù dei poteri a me attribuiti da [●],

in quanto soggetto:

☐ titolare di reddito d'impresa,

☐ titolare di reddito di lavoro autonomo,

☐ esercente attività agricole ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 602,

consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dichiaro di essere in possesso dei requisiti per accedere ai contributi richiesti dall' art. 11, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, necessari per l'accesso al finanziamento concesso dalla Banca.

Distinti saluti,

[Beneficiario]
[Nome e Qualifica]
[Firma]